
 X LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **OSCAR LUIGI SCÀLFARO**

INDICE

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Scàlfaro Oscar Luigi, <i>Presidente</i>	3
Audizione del ministro dell'interno, onorevole Vincenzo Scotti:	
Scàlfaro Oscar Luigi, <i>Presidente</i>	3, 24, 27
Becchi Ada	9, 11 28, 32, 33
Cardinale Emanuele	21
Cutrera Achille	18, 32
D'Addario Amedeo	13, 29
D'Ambrosio Michele	22, 23
Florino Michele	11
Russo Spena Giovanni	16, 29, 33
Sapio Francesco	7, 8, 26, 27, 30, 31
Scotti Vincenzo, <i>Ministro dell'interno</i>	3, 8, 11, 22, 23, 24 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Vairo Gaetano	15
Sull'ordine dei lavori:	
Scàlfaro Oscar Luigi, <i>Presidente</i>	34, 35
Becchi Ada	35
D'Ambrosio Michele	34, 35
Vairo Gaetano	35

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Informo che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Audizione del ministro dall'interno, onorevole Vincenzo Scotti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro dell'interno, onorevole Vincenzo Scotti, il quale è accompagnato dall'avvocato Filippo Capece Minutolo, già capo di gabinetto del ministro stesso, ai quali porgo il saluto ed il ringraziamento della Commissione.

Per la verità si tratta di un ringraziamento inesatto, poiché il ministro dell'interno ha chiesto di essere ascoltato in relazione ai contenuti di un articolo apparso su *Capitale Sud* del 19 novembre 1990. L'ufficio di presidenza della Commissione ha accolto ben volentieri questa richiesta.

Do pertanto la parola al ministro Scotti per una introduzione sulle questioni che ritiene di dover sottoporre alla nostra attenzione.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Desidero innanzitutto riassumere le cose riportate sulla stampa a proposito di tre diversi punti. Innanzitutto si sostiene che l'articolo 9, comma 2, della legge 28

aprile 1982, n. 187 dispone che all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 si provvede « con le modalità di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni ».

È stato richiamato l'articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981, che prevede la possibilità per il commissario-sindaco e per il commissario-presidente di regione di includere nel programma opere connesse già finanziate su altre leggi, sostenendo che ciò non costituirebbe « modalità » ma una attribuzione sostanziale.

Infine, in conseguenza di questa situazione, si sostiene che il ministro designato all'attuazione dell'articolo 32 non poteva avvalersi delle disposizioni dell'articolo 5-ter.

Innanzitutto giova chiarire che la disposizione dell'articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981, risponde ad una evidente esigenza logica: in sede di attuazione degli interventi previsti dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981, tenere conto soltanto delle infrastrutture esistenti – e non anche di quelle *in fieri*, a cura di Amministrazioni e su altri fondi – avrebbe determinato o la realizzazione di doppioni di opere pubbliche o quantomeno il trasferimento, a carico del fondo della citata legge n. 219, di opere la cui necessità era già stata valutata dal sisma, con esecuzione già deliberata a carico di altri fondi.

Al sopravvenire della disposizione dell'articolo 9 della legge n. 187 del 1982, che prevede l'esecuzione del programma e, articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981 « con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima e successive modificazioni e integrazioni », la disposi-

zione dell'articolo 5-ter costituiva una « integrazione del titolo VIII già intervenuta nell'anno precedente, e quindi tenuta in conto dal legislatore del 1982 che ne fece oggetto di « rinvio » e che certamente non intendeva auspicare la duplicazione di onerose opere pubbliche o il trasferimento dei loro costi da altre risorse, già a tal fine impegnate, sul fondo della citata legge n. 219.

La tesi contraria è insostenibile perché basata sulla arbitraria interpretazione del termine « modalità » considerato come totalmente privo di contenuto, neppure come procedura « formale ».

Il procedimento previsto dall'articolo 5-ter costituisce invece una « modalità di perseguimento dell'obiettivo » fissato dalla legge in quanto « procedimento » per pervenire all'infrastrutturazione delle aree industriali ex articolo 32, così come costituisce « procedimento » per pervenire all'infrastrutturazione dei comparti edilizi ex titolo VIII, senza duplicazioni di interventi o ingiustificati trasferimenti di oneri.

Per altro al ministro designato per la realizzazione del programma di industrializzazione si ponevano le seguenti alternative: realizzare le aree industriali senza accessi, senza acqua, senza elettricità; realizzare acquedotti, elettrodotti e strade a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, nonostante il loro già avvenuto finanziamento su altri fondi; realizzare quelle infrastrutture con le « modalità » di cui all'articolo 5-ter.

È di tutta evidenza che alternative in realtà non esistevano: il ministro aveva il preciso ed ineludibile dovere di adottare il procedimento previsto dall'articolo 5-ter per realizzare il programma affidatogli.

È per altro da ricordare che prima di sottoporre la questione al CIPE, si sono tenuti incontri con l'ENEL e con il Mezzogiorno per impegnare gli stessi ad avviare immediatamente la realizzazione delle opere già previste e finanziate.

In quelle sedi non fu possibile ottenere tale impegno.

Soltanto, a seguito della constatata impossibilità da parte delle amministrazioni di avviare i lavori con immediatezza, la questione fu sottoposta al CIPE che, con un provvedimento dell'8 giugno 1983 autorizzò il ministro designato ad includere nel programma degli interventi previsti dall'articolo 32, « per le finalità di cui all'articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981 », un elenco di opere funzionalmente correlate al suddetto programma « finanziate sui fondi destinati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Il ministro designato ha agito, quindi, su esplicita autorizzazione del CIPE, affidando in concessione le opere di infrastrutturazione esterna elencate nella delibera secondo gli importi già fissati dagli enti finanziatori.

In tale contesto, non avrei potuto modificare le previsioni di spesa, né posso fornire spiegazioni circa la successiva lievitazione dei prezzi, dal momento che lasciai l'incarico.

È necessario, pertanto, sottolineare che le opere in questione erano state previste e finanziate già prima del terremoto e che la deliberazione della loro esecuzione da parte del CIPE è conseguita alla dichiarata impossibilità da parte degli enti competenti di avviarle con tempestività.

In ottemperanza alla delibera del CIPE, il ministro designato operò l'inserimento delle 10 opere di infrastrutturazione nel programma straordinario per l'attuazione dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (mediante un decreto del 18 luglio 1983) affidandone l'esecuzione all'ENEL per quanto riguarda le opere di elettrificazione delle aree industriali (in base ad un criterio di competenza) e, per le opere idriche, alla Snamprogetti, in quanto concessionaria della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di un altro tronco dello stesso acquedotto. L'attuazione delle opere viarie venne affidata, invece, agli stessi concessionari delle aree industriali « individuati in funzione della connessione funzionale con le opere già ad essi affidate in concessione » e cioè « funzionalmente correlate », come dispone l'articolo 5-ter della legge n. 456

del 1981. Tutto ciò sulla base dell'articolo 30 della concessione, che recita: « Il concedente ha facoltà di disporre che il concessionario esegua le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per l'esecuzione delle opere di cui al comma che precede è determinato con le modalità dell'articolo 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1 ».

È opportuno sottolineare che il citato articolo 30 è stato inserito nelle convenzioni per omogeneità di indirizzo, rifacendosi all'autorevole precedente costituito dalle « convenzioni Valenzi » (articolo 2, ultimo comma).

L'unica innovazione sostanziale rispetto a queste ultime convenzioni consiste nel riferimento all'articolo 12 della legge n. 1 del 1978 ai soli fini della determinazione del corrispettivo, ossia nell'introduzione del ribasso per opere addizionali (determinato, nel caso specifico, nella misura del 6 per cento). È stata esclusa, inoltre, la revisione dei prezzi, anche per quanto riguarda gli anticipi, che invece è prevista nelle suddette convenzioni.

In tale contesto, si potrebbe ritenere che la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 autorizzi soltanto l'adozione delle modalità di cui al citato articolo 5-ter e non anche l'inclusione nel programma di quelle opere, che comunque non esisteva un programma nel quale inserire le opere stesse e che la realizzazione delle infrastrutture esterne è stata autorizzata soltanto con l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48.

Si tratta, a mio avviso, di tre interpretazioni non esatte, tanto che mi sorge il dubbio che siano state male annotate.

A tale proposito, desidero precisare che la delibera del CIPE si esprime testualmente nei seguenti termini: « Autorizza il ministro designato per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo

32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad includere nel programma relativo a detti interventi le sottoelencate opere, funzionalmente correlate al programma suddetto (...) ». Non si tratta, quindi, di un'autorizzazione ad adottare determinate modalità, bensì ad includerle nel programma, a norma dell'articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981.

Inoltre, il programma degli interventi ex articolo 32 (nel quale inserire le opere funzionalmente connesse) esisteva ed era costituito sia dal programma delle infrastrutture elaborato d'intesa con le regioni interessate, sia dal programma dei singoli insediamenti industriali, su ciascuno dei quali erano stati consultati i rappresentanti delle regioni.

Tale complesso programma è stato al centro di pubblici convegni, reiterati dibattiti e consultazioni con le amministrazioni locali e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali. Il programma stesso ha formato oggetto di relazione al Parlamento (da ultimo, per quanto mi riguarda, nella IX legislatura con il documento LX-bis).

Inoltre, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, si limita a fissare un termine, ancora una volta « ultimo », per il completamento degli interventi ex articolo 32, anche se poi, nel 1987, l'area industriale di Calaggio è stata estesa fino alla Puglia senza prevedere alcun termine per la sua ultimazione.

Poiché nella precedente fissazione del « termine ultimo » si era fatto riferimento esclusivamente agli « interventi coordinati di cui agli articoli 21 e 32 » omettendo di menzionare anche le infrastrutture esterne (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 422) e l'omissione era stata interpretata nel senso che il suddetto termine dovesse ritenersi applicabile alla sola ultimazione delle aree industriali, con il decreto-legge n. 48 del 1986 è stato opportunamente chiarito che il termine si estendeva anche all'ultimazione delle infrastrutture esterne, ma soltanto di quelle

il cui onere fosse a carico del fondo di cui all'articolo 3. Per le altre infrastrutture esterne (finanziate da regioni, comuni, province, dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, dall'ANAS o da altri enti) non poteva ovviamente applicarsi un termine unico e generale in violazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni competenti.

Desidero ora soffermarmi su altre due questioni, una delle quali è relativa ai sistemi di distribuzione dei contributi di bilancio agli enti locali, in particolare per quanto riguarda i contributi perequativi a favore delle zone terremotate. A tale riguardo, vorrei precisare che agli enti locali (comuni e province) viene assegnato ogni anno un contributo ordinario che per la maggior parte è costituito dal consolidamento della spesa storica e degli interventi a piè di lista fortemente sperequati sul territorio.

Tale contributo, che si aggira attorno alle 249 mila lire annue per abitante (277.618 nel Mezzogiorno, escluse le isole) è stato più volte ridotto con i provvedimenti annuali di finanza locale a vantaggio dei contributi perequativi sui quali mi soffermerò in seguito.

Nel contributo ordinario è compreso anche quello perequativo, attribuito negli anni compresi tra il 1981 e il 1985 sulla base di diverse metodologie.

I contributi perequativi hanno cominciato ad essere attribuiti nel 1981. Fino al 1985 la loro distribuzione è avvenuta prima in favore dei soli enti meno dotati in termini di spesa corrente, poi con riferimento alla popolazione sulla base di parametri crescenti per scaglioni di popolazione, a partire dalla dimensione di 5 mila abitanti.

Dal 1986 la distribuzione di fondi perequativi è avvenuta soprattutto mediante l'applicazione di parametri specifici e continui per ciascuna dimensione demografica, anche minima, tenendo conto del costo *standard* dei servizi. Ogni parametro veniva moltiplicato per l'entità della popolazione residente calcolata al termine del penultimo anno precedente. Tale riferimento si rende necessario a causa dei

tempi tecnici che, alla fine di ogni anno, rendono disponibili, agli effetti della distribuzione dei contributi, i dati della popolazione solo in rapporto al penultimo anno precedente. Si può, quindi, affermare che si è sempre tenuto conto della popolazione, sia pure con un minimo ritardo temporale.

I contributi perequativi in atto si attestano per la nazione su 145.261 lire per abitante e per il Mezzogiorno, escluse le isole, su 143.586 lire. I dati, diversamente da quelli dei contributi ordinari, sono pressoché identici per via della metodologia di equa ripartizione.

I comuni dell'*hinterland* napoletano, destinatari degli insediamenti abitativi conseguenti al terremoto del 1980, sono stati interessati da una speciale provvidenza ripetitiva istituita per il 1990 in favore di tutti i comuni italiani nei quali si sia verificato un incremento di popolazione tra il 1981 e il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento. Per tali comuni è stato disposto l'allineamento della dotazione finanziaria alle medie nazionali per classi demografiche di appartenenza. La norma si muove sul presupposto che gli incrementi di popolazione superiori al normale - corrispondenti ad una percentuale annua del 2,60 per cento - abbiano provocato uno scempenso nelle risorse disponibili di provenienza erariale. Per le zone interessate hanno beneficiato dodici comuni su un totale nazionale di 203 per un importo annuo complessivo di circa 3 miliardi e 326 mila, ripetitivo come sopra.

Per il solo 1991, nelle more dell'approvazione parlamentare di un disegno di legge sulla riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali e del conseguente riordino della finanza locale a partire dal 1992, le ben note vicende relative ai bilanci di previsione, che avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 ottobre 1990 (termine prorogato al 31 dicembre 1990) hanno indotto in mancanza di dettagliate disposizioni per la finanza locale a garantire formalmente, concordemente con l'avviso espresso dal Ministero del tesoro, l'abbandono delle metodologie perequa-

tive e l'attribuzione a tutti di un incremento di risorse pari al 5 per cento dei contributi dell'anno precedente. La questione in questo momento è all'esame della finanza locale, perché bisogna trovare una soluzione adeguata ed ordinata su questi problemi.

Per quanto riguarda la questione degli alloggi - faccio seguito alla lettera del ministro Gava, nella quale vengono forniti tutti i dati, del 14 settembre 1990 - ho dato disposizione al prefetto di assicurare l'aiuto della forza dell'ordine, mano a mano che le graduatorie e l'indicazione dei destinatari finali sono pronte, nell'effettuare lo sgombero. Ho dato nel contempo disposizione al prefetto Sica affinché svolga un'indagine approfondita sulle eventuali infiltrazioni camorristiche verificatesi con queste occupazioni, onde avere una relazione da trasmettere all'autorità giudiziaria per le iniziative conseguenti.

FRANCESCO SAPIO. Ringrazio il ministro Scotti il quale ha avvertito l'esigenza, per agevolare i lavori della Commissione, di chiarire un aspetto delicato della vicenda, che tra l'altro è stato ed è ancora al centro della nostra attenzione. L'interpretazione autentica delle norme, che il ministro ha illustrato nel corso della relazione svolta questa mattina, costituirà sicuramente un documento utile alla Commissione per valutare se le motivazioni addotte e le interpretazioni effettuate risultano convincenti nei confronti dei commissari - in particolare di me stesso - rispetto ad un altro dato di partenza rappresentato da una forzatura ed una deformazione delle norme. Questa convinzione si trova alla base di dichiarazioni svolte in quest'aula, esplicitate, tra l'altro, dal Presidente del Consiglio nel corso di un'audizione, nel corso della quale è stata commentata una sua considerazione riguardante il mal uso di alcune norme preordinate alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree terremotate. Valutando l'osservazione del Presidente del Consiglio, ritenevo che, per esempio, la questione riguardante l'uso degli articoli 5-bis e 5-ter della legge n. 456 del 1981

costituiva una esemplificazione abbastanza evidente di tale deformazione. Questa mia valutazione è stata ripresa da un giornalista del *Capitale Sud*, il quale, devo dire, diligentemente e con correttezza ha riportato le dichiarazioni rese in questa Commissione nel giugno del 1990 ed ha impostato un articolo che riesce abbondantemente ad esplicitare la mia convinzione.

Ritornero un attimo indietro all'audizione del ministro Scotti svoltasi martedì 3 aprile 1990. Anche in quella circostanza il ministro svolse una relazione abbastanza articolata e, tra le altre cose, affrontò il capitolo relativo alle infrastrutture esterne. Sottolineò che la situazione della Campania presentava una condizione di isolamento per molte aree industriali specificamente indicate; si soffermò poi sulla delicatezza dei problemi riguardanti l'infrastrutturazione di queste aree (l'elettrificazione, la fornitura di acqua, la viabilità) e spiegò che era suo intendimento - cosa che fece, divenendo precursore rispetto a metodologie che successivamente sono state ampiamente applicate - attivare una conferenza dei servizi tra i soggetti tenuti all'esecuzione di opere incidenti sull'agibilità di queste aree (mi riferisco appunto all'approvvigionamento idrico, a quello elettrico e di metano, nonché alla costruzione di strade di accesso). In quell'occasione il ministro segnalò la preoccupazione che queste opere di prevalente interesse della Cassa per il Mezzogiorno sarebbero state realizzate in date imprecisabili, rendendo quindi impossibile l'utilizzazione delle aree industriali che nel frattempo sarebbero state approntate. Il ministro non avvertì allora - e d'altra parte nessuno fece osservazioni in merito - l'esigenza di esplicitare gli aspetti che con più puntualità ha considerato questa sera, sicché, nel momento in cui manifestava questa preoccupazione e questa convinzione, facendo un salto, disse che il CIPE con una delibera dell'8 giugno aveva autorizzato l'inclusione nel programma di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 delle opere di infrastrutturazione esterne, ma

funzionalmente collegate alle aree industriali. Qui si pone il problema. Perché mai, in quella occasione, non è stata ritenuta necessaria l'introduzione di una norma che consentisse, senza equivoci, la possibilità di una avocazione di progetti giacenti presso altri enti. Perché ricorrere ad una norma indiretta, quella contenuta appunto nell'articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981 che si riferiva al titolo VIII, cioè la ricostruzione ...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Perché indiretta se tutti i poteri sono riferiti al titolo VIII ed a tutte le successive integrazioni? Il corpo di norme entro cui dover operare era quello del titolo VIII e successive integrazioni e modificazioni. Di tutto questo il Parlamento, dal 1984, aveva contezza con relazione che conteneva tutta la delibera CIPE, tutte le specificazioni analitiche, una per una, con tutte le indicazioni delle convenzioni dei destinatori e non. Ho lasciato quell'incarico nel 1984, e prima di lasciare ho dato al Parlamento tutte le indicazioni analitiche sulle richieste, questa era la specificazione.

FRANCESCO SAPIO. Ma questo non c'entra, perché in fondo adesso dobbiamo ricostruire tutta la vicenda. Qui si tratta di capire se era possibile l'applicazione di una norma che veniva indirettamente richiamata; infatti, lei lo diceva prima, per giustificare questa possibilità di avocazione si è ricorsi all'articolo 9 della legge n. 187.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. L'articolo 9 è quello relativo ai poteri del ministro. Se non ricorrevo all'articolo istitutivo dei poteri ...!

FRANCESCO SAPIO. Vediamo cosa dice questo articolo; l'articolo 9, relativo al potere di coordinamento recita al secondo comma che « fino al 31 dicembre del 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima e successive

integrazioni e modificazioni, direttamente o a mezzo di altri ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 ed a tutte le altre disposizioni di legge esistenti nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti ».

Ora, mi pare di capire che l'articolo 9 della legge n. 187 ha dato al ministro solo la possibilità di attuare il coordinamento degli interventi già previsti per gli articoli 21 e 32 e non già la possibilità di avocazione. Questo è il punto che bisogna chiarire sul quale resta ...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Fa parte del titolo VIII.

FRANCESCO SAPIO. Ma parla di modalità; lei ha detto prima che in questo caso la « modalità » era anche procedura, e questo mi permetto di contestarlo, non mi ha convinto.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Mi spieghi che cosa è la modalità di realizzare un'opera? Se non far ricorso ad una determinata procedura.

FRANCESCO SAPIO. L'avocazione è prevista da una successiva modificazione della legge n. 219, titolo VIII, secondo lei, invece, la norma di cui all'articolo 9 costituisce la possibilità di attuare effettivamente l'avocazione. Su questo le ho già detto che la Commissione acquisirà le sue affermazioni e poi valuterà; personalmente non sono convinto. Inoltre, questa procedura, che ci interessa per gli effetti dirompenti che ha prodotto, le ha consentito effettivamente di richiedere al CIPE l'autorizzazione.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Quali sono gli effetti dirompenti?

FRANCESCO SAPIO. Ci arrivo. Il CIPE, appunto, con una deliberazione che mi appare assolutamente criticabile, ribadisce che visto l'articolo 9 della legge

n. 187, che prevede e provvede all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219, visto l'articolo 5-ter che consente l'avocazione di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, autorizza quella serie di opere che tutti quanti abbiamo analizzato.

Sono opere che hanno già un loro finanziamento e che poi successivamente nessuno è stato in grado di controllare; sono opere che adesso costano migliaia di miliardi di lire (lei, naturalmente, non ha responsabilità per questo) e che per la strada che è stata aperta (tramite quella che ritengo una forzatura) continuano ad essere « appese » e sono oggetto anche di decisione da parte di questa Commissione, la quale dovrà segnalare l'opportunità di tagli o di limitazioni perché si ritiene che, impropriamente (questa è la tesi che io sosterrò) il ricorso a questa procedura e all'avocazione di altri enti così come è stato effettuato, è illegittimo.

ADA BECCHI. Poiché dal 3 aprile 1990 ad oggi abbiamo imparato molte cose che allora non sapevamo, vorrei chiedere al ministro Scotti alcune precisazioni che riguardano la sua esperienza pregressa nella vicenda della legge n. 219 e delle sue integrazioni e modificazioni, nonché quella attuale ruolo di ministro dell'interno.

Cercherò di seguire un ordine cronologico. Gli articoli 5-bis e 5-ter della legge n. 456 del 1981 furono inseriti nella conversione di un decreto di cui non ricordo il numero, in seguito ad esigenze che si manifestavano già allora per l'attuazione del piano delle periferie; mi riferisco a quella « modalità » con cui il commissario-sindaco di Napoli aveva deciso di dare realizzazione al programma dei 20 mila alloggi per la parte di sua competenza.

Il ministro Scotti sa benissimo che il contenuto di quegli articoli ha rappresentato uno dei punti sui quali si è maggiormente concentrata la polemica; anche mia, rispetto alle conseguenze che essi hanno concretamente avuto. Soprattutto

l'articolo 5-bis, scritto in modo ambiguo e ha dato adito, come è noto, ad interpretazioni differenti da parte dei responsabili, i due commissari per Napoli e i successivi titolari ad occuparsi dell'articolo 32; conosco meglio la situazione relativa a Napoli, rispetto a quella che fa capo a quanto previsto dall'articolo 32, non avendo fatto parte del gruppo di lavoro che di ciò si è occupato.

In particolare il limite che era definito in quelle norme dalle urbanizzazioni primarie e secondarie non è stato rispettato, se si ha di queste una accezione rigorosa. Nel caso, poi, dell'articolo 32 in effetti parlare di urbanizzazione primaria e secondaria poteva essere, addirittura, fuori luogo.

Vorrei capire (siccome credo che il ministro Scotti abbia giocato un ruolo importante nell'iniziativa legislativa), quali erano gli snodi principali che dettero luogo a queste norme, anche abbastanza ambigue, e quale valutazione il ministro Scotti si sente oggi di dare del modo con cui queste norme sono state concretamente utilizzate non solo da lei, signor ministro, in quanto responsabile della gestione degli interventi di cui all'articolo 32, ma più in generale in tutti gli ambiti di intervento in cui l'uso di queste due norme era consentito.

Se il ministro Scotti lo sa, sarebbe interessante sapere perché ad un certo punto l'articolo 5-ter è stato abrogato nel 1985; ancora, credo che sia utile capire tutto il contenzioso (personalmente l'ho seguito sugli atti che ci sono pervenuti) relativo all'area metropolitana (e al titolo VIII).

Vi è stato un contenzioso tra il commissario di Governo (nonché presidente della giunta regionale) ed il suo comitato tecnico-amministrativo in ordine al modo in cui interpretare l'articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981. In particolare, si doveva stabilire se fosse possibile che, nel momento della realizzazione delle opere avocate, il costo di queste ultime risultasse diverso da quello previsto, poiché si trattava (come ha ricordato il ministro) di opere già progettate e finanziate nel-

l'ambito di varie amministrazioni tra cui, per esempio, l'ANAS o la Cassa per il Mezzogiorno.

Si doveva, in sostanza, decidere, una volta avocate le opere, se fosse possibile modificare i progetti e conseguentemente i relativi costi. Come è noto, nella realtà tali modifiche sono avvenute, a volte in termini sconvolgenti. Pertanto, l'avocazione si è configurata come un fatto transitorio e non come il vero modo di realizzazione delle opere. Sono state, infatti, attuate opere diverse da quelle che erano state avocate.

A titolo di esempio, potrei citare il caso della circumvesuviana, la cui opera di raddoppio è stata avocata. Si trattava di un intervento finanziato (se ben ricordo) dalla Cassa per il Mezzogiorno. Dopo l'avocazione è stato predisposto un nuovo progetto, che non prevedeva più il raddoppio della linea esistente, bensì la realizzazione di una linea nuova.

Pur non essendo una giurista, ritengo che in quel caso non si possa parlare di avocazione dell'opera, poiché quest'ultima è stata soltanto un pretesto. Inoltre, il costo della realizzazione finale, valutato a prezzi correnti, è stato 20 o 25 volte superiore rispetto alla previsione in base alla quale il CIPE aveva autorizzato l'avocazione.

Naturalmente, mi rendo conto delle difficoltà che sorgono nell'attuare in tempi brevi (questa almeno era l'intenzione, anche se la realtà è stata ben diversa) interventi di una certa complessità. Non entrerò, comunque, nel merito dell'articolo 5-bis della già ricordata legge n. 456, anche se potrei farlo.

Desidero, tuttavia, rilevare che le due ordinanze emesse dall'onorevole Scotti in qualità di sindaco e commissario straordinario per l'area di Napoli fanno riferimento sia all'articolo 5-ter sia al 5-bis. Quest'ultimo prevede una serie di interventi assai disparati, poiché al suo interno sono state collocate opere come quelle di urbanizzazione necessarie, oltre ad interventi di infrastrutturazione pesante in senso proprio, anche nell'area napoletana.

Pertanto, senza alcun intento malizioso, vorrei soltanto capire che cosa sia avvenuto ed in che modo siano stati interpretati i due articoli in questione da chi li ha applicati.

Probabilmente, un elemento importante è rappresentato dal modo in cui venivano definite le convenzioni. Infatti, non essendo preventivamente noto il progetto esecutivo, le convenzioni stesse consentivano alle imprese ed ai progettisti di fare qualsiasi cosa. A conferma di ciò, quello che è avvenuto in molte circostanze può essere definito come « qualsiasi cosa ».

Desidero, inoltre, chiedere all'onorevole Scotti in base a quali criteri ritenne di affidare, nel 1984, le opere previste dalle ordinanze 1238 e 1239 a soggetti diversi dai consorzi già concessionari nell'ambito dei programmi. In particolare, vorrei sapere per quale motivo fra tali soggetti fu inserita una impresa a partecipazione statale che, a quanto mi risulta, è una società immobiliare, anche se nell'annuario Italstat (redatto probabilmente da una persona molto fantasiosa) risulta competente in almeno 25 tipi di interventi diversi nel settore delle progettazioni e delle opere pubbliche. Mi riferisco alla Mededil, che fu scelta come concessionaria per la realizzazione di un depuratore, che oltre tutto richiede una certa competenza sul piano tecnologico.

Per quanto riguarda, invece, il presente, trovo molto interessante l'appunto scritto che il ministro ci ha fatto pervenire in ordine alle assegnazioni ai comuni. Risulta evidente, infatti, che in tale settore si registra un vero e proprio caos. Comunque, con particolare riguardo ai comuni dell'area metropolitana di Napoli interessati all'attuazione del titolo VIII della legge n. 219 del 1981, si fa riferimento ad un aumento della popolazione residente, mentre, a quanto mi risulta, la popolazione trasferita da Napoli ha mantenuto la residenza in questo comune.

Si tratta di un argomento che conosco bene poiché ha formato oggetto di un recente studio condotto da un gruppo di giovani universitari a Napoli.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Questi dodici comuni hanno avuto un incremento superiore al 16 per cento.

ADA BECCHI. Comunque, da quanto mi risulta, la popolazione che si è spostata dai campi di *container* recandosi nei comuni esterni a Napoli ha mantenuto la residenza in quella città.

A questo punto, vorrei aprire una parentesi ricordando che il commissario Fantini ha giustificato la realizzazione delle opere (a mio avviso « mostruose ») cui egli ha proceduto basandosi sull'argomentazione secondo cui, poiché le persone in questione avevano mantenuto la residenza a Napoli, dovevano avere la possibilità di recarsi ogni giorno in quella città.

Comunque, a parte questa parentesi, che purtroppo rimane ricca di significato, la popolazione trasferita ha mantenuto (secondo quanto mi risulta) la residenza a Napoli.

I comuni cui si è fatto riferimento sono cresciuti in misura notevole dal punto di vista demografico, così come altri comuni dell'entroterra napoletano. A titolo di esempio, potrei citare il caso di Villaricca, che probabilmente è cresciuto più di tutti gli altri pur non essendo destinatario di un intervento ai sensi del titolo VIII della già ricordata legge n. 219.

È necessario, pertanto, che il Governo, pur non cedendo in maniera inconsulta alle pretese dei comuni, fornisca alla nostra Commissione gli elementi necessari per comprendere se i comuni in questione siano stati posti in grado di gestire le opere che devono essere loro trasferite. Mi riferisco, in particolare, alle vere e proprie opere di urbanizzazione primaria e secondaria (non alle grandi infrastrutture) che dovranno rientrare nella competenza dei comuni. In proposito, ho l'impressione che il documento trasmessoci dal ministro non dia una risposta esauriente in ordine a tale questione.

Per quanto riguarda il problema degli occupanti abusivi, vorremmo capire se

esista un programma per lo sgombero definitivo degli alloggi.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il programma esiste e la polizia è pronta ad attuarlo. Tuttavia, non procediamo agli sgomberi prima di aver individuato i legittimi assegnatari, poiché in tal caso ci troveremmo di fronte a nuove occupazioni, a meno che non vi fosse la possibilità di avvalersi di un massiccio schieramento di forze dell'ordine distogliendole da altri compiti.

ADA BECCHI. Vorrei segnalare al ministro, come ho già ricordato al suo predecessore, che la situazione è resa ancor più complessa dal problema del reinsediamento. Quindi, non esisteranno assegnatari definitivi finché il programma non sarà completato. Ho anzi il fondato sospetto che la questione della corrispondenza tra sgomberi e assegnazioni rischi di diventare un pretesto per non completare mai il programma.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Finché non vi sarà una graduatoria sia transitoria sia definitiva degli assegnatari, le case completate resteranno vuote.

ADA BECCHI. Mi risulta – potrei sbagliarmi in quanto le informazioni provengono da fonti che potrebbero non essere fino in fondo veritiere – che tutte le case completate hanno degli assegnatari e che alcune – per esempio nel caso di Ponticelli dove pure risultano occupanti abusivi – non possono essere concretamente assegnate perché mancano le famose opere di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge n. 456, che non sono ancora completate o gestite. La situazione è pertanto grottesca.

MICHELE FLORINO. Onorevole ministro, avendo da breve tempo assunto il suo incarico, non deve sopportare il carico delle nostre richieste che sono state già avanzate all'ex ministro dell'interno onorevole Gava. Tuttavia, ritengo che in materia di occupazione la storia sia abbastanza chiara in tutte le sue sfaccettature.

L'occupazione ha avuto inizio nel febbraio del 1990, quando 4 mila nuclei familiari, addirittura trasportati in torpedone, hanno occupato le abitazioni. Evidentemente, alle spalle di questa operazione massiccia, vi è la strategia di qualcuno che ha voluto manovrare la disperazione di poche persone spinte dal bisogno ed il massiccio numero di speculatori, camorristi e delinquenti, così come risulta dal rapporto della polizia in cui viene indicato quanto è stato ritrovato all'interno delle case sgomberate. Risulta dalla stampa che in molti casi durante le operazioni di sgombero non vi è stata reazione, né opposizione contro le istituzioni, per cui è evidente che le persone colpite avevano un posto dove allocarsi; nello stesso tempo all'interno delle abitazioni è stato trovato un po' di tutto.

Vi è stata inoltre la denuncia chiara, precisa e circostanziata dell'avvocato Linguiti, che ripetute volte, tediando il presidente, ho chiesto fosse inviata al Consiglio superiore della magistratura; vi è stata infatti una palese omissione di atti d'ufficio, considerato anche che, secondo quanto riferito dall'avvocato Linguiti, funzionario delegato dal Governo, i danni ammontano fino a questo momento a 120 miliardi di lire. È dunque evidente una responsabilità istituzionale di quanti dovevano costituzionalmente far rispettare la legge!

Per quanto riguarda gli assegnatari, evidentemente non le hanno detto la verità. Le graduatorie sono pronte, sono state pubblicate e sono cronologicamente pubblicate nei vari fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. In essi viene riportata: la graduatoria A riguardante gli assegnatari espropriati o che hanno avuto un alloggio abbattuto, i quali devono essere sistemati fino all'esaurimento della graduatoria; la graduatoria B relativa agli abitanti degli alloggi in proprio, la quale riflette un corrispettivo di 6.150 nuclei familiari; la categoria C degli sfrattati, cui spettano 1.500 alloggi; la categoria D delle giovani coppie e quella E riguardante gli anziani.

Quindi, abbiamo già le categorie, abbiamo gli assegnatari, che si sono visti

sottrarre la casa assegnata, nella quale da un anno non riescono ad entrare legittimamente.

Come ho evidenziato ai componenti la Commissione e nel corso delle varie audizioni ai diversi responsabili, in queste strutture si sta insinuando come una volta la matrice terroristica, risultante dagli slogan scritti sulle mura delle palazzine occupate. Evidentemente – questa è una mia considerazione – qualcuno non vuole che le case vengano liberate.

Posso dire per diretta esperienza – lei sa che oltretutto sono presente nelle situazioni napoletane – che i cosiddetti delegati di questa complessa materia dell'abusivismo massiccio a Napoli sono ospiti presso segreterie politiche ed organi costituzionali napoletani; addirittura si presentano in consiglio comunale e vengono ricevuti dall'assessore all'urbanistica o da altro responsabile. Essi hanno quindi un rapporto diretto con le istituzioni, tanto da poter dialogare, perdere tempo e far credere quasi che quell'occupazione è legittima e scaturisce dal bisogno.

I fatti dimostrano il contrario. Ripeto ed insisto su questo: se lo Stato vuole tutelare la libertà ed i diritti dei titolari, senza fermarsi alle parole del prefetto, le forze dell'ordine devono attuare lo sgombero degli alloggi, perché gli assegnatari ci sono; vi è solo la volontà di perdere tempo sulla base di una strategia a noi sconosciuta, forse legata – questa è una mia interpretazione – ad ipotesi elettorali od altro.

Voglio soffermarmi su questo passaggio particolare: gli alloggi non furono sgomberati perché vi erano le elezioni regionali; successivamente è subentrata la preoccupazione che venissero messi in discussione i mondiali a Napoli; dopo un ulteriore momento di stasi, si è proceduto allo sgombero di alcune centinaia di famiglie, cui ha fatto seguito un nuovo momento di attesa per la venuta del Papa. Le dico – perché le è stata detta qualche sciocchezza – che da 45 giorni nessuno effettua lo sgombero a Napoli. Questa è la verità! Proprio per quel rispetto che sentiamo per lo Stato garantista, la invito

ad agire, per evitare che ritorni sull'argomento e presenti denuncia, secondo l'intendimento che ho già manifestato in questa sede, nei confronti di quanti dovevano ottemperare ai loro compiti istituzionali: mi riferisco al prefetto ed alla magistratura napoletana.

L'altro argomento si riferisce al suo operato di sindaco commissario; lei è stato il sindaco dei cento giorni. Non mi collego agli articoli 21 e 32 della legge n. 219, ma all'ultima parte della domanda rivolta dalla collega Becchi.

Vorrei sapere se ha preso mai coscienza di quanto le veniva portato e doveva firmare con riferimento alle ordinanze che si sono succedute nel suo breve mandato. Dico questo perché, rileggendo attentamente l'ordinanza 1238, ritrovo al suo interno una serie di interventi riguardanti gli allacciamenti idrici, l'ampliamento dei serbatoi e soprattutto la ristrutturazione centrale di Lufrano, con un incremento del gettito da 1.000 a 3 mila litri al secondo. Perché ho detto questo (e chiedo scusa)? Perché abbiamo presente davanti a noi il problema drammatico dell'emergenza idrica a Napoli.

Se questo tipo di iniziative doveva servire – come stabilito nella premessa dell'ordinanza – a rendere il servizio efficiente per la popolazione napoletana soprattutto per quanto riguarda il serbatoio in località Certola o per quello di Ponticelli-San Giovanni, non ha raggiunto lo scopo. Soprattutto per Ponticelli ci siamo trovati di fronte ad una rivolta popolare per l'acqua melmosa che fuoriusciva dai rubinetti.

Secondo il mio punto di vista è evidente che questo tipo di interventi non è servito a migliorare la funzionalità delle condotte idriche, e non ha avuto alcun collegamento diretto a quanto previsto dall'articolo 5-bis (le opere dovevano risultare funzionalmente collegate al programma straordinario medesimo). Ripeto, non ritengo che l'obiettivo sia stato raggiunto.

Per quanto riguarda l'ordinanza n. 1225 non sono d'accordo circa l'affidamento dei lavori alla società Mededil –

ed è evidente dagli atti – del depuratore di San Giovanni; si tratta infatti di una società che non è inserita nell'elenco dei concessionari (lo abbiamo verificato poco fa) pertanto, signor ministro, lei deve spiegarci come è avvenuto questo tipo di concessione, considerato che i tempi non sono stati rispettati – soprattutto quelli contemplati nell'ordinanza stessa, cioè i 12-14 mesi – e che ci troviamo a cinque anni di distanza senza che i lavori siano stati ultimati.

Secondo me questa attività, che pure è stata di breve durata, avrebbe dovuto darle la possibilità, signor ministro di verificare le richieste che le venivano sottoposte, anche perché non erano direttamente collegate con il programma di ricostruzione.

Mi riferisco in particolare agli articoli 21 e 32 (anche se non li ha firmati lei) relativi agli interventi per le industrie danneggiate dal terremoto, nonché al tipo di intervento che ha consentito alla Comint Sud (collegata alla FIAT) di avere 80 miliardi per la ristrutturazione di due capannoni; si tratta di fatti che lasciano sconcertati. Ripeto, si tratta di due casi collegati al suo breve mandato di sindaco-commissario di Napoli, ed è abbastanza grave rilevare che si è trattato di un intervento che non è servito nonostante l'impiego di cospicui fondi – a migliorare le condizioni idriche della città. Qualcuno poteva anche aver il coraggio di dirle che l'intervento sul territorio del Lufrano – considerato già AIR, acquedotto d'integrazione e riserva – per modificare la capacità di portata da 1.000 a 3.000 litri al secondo rappresentava un vero attentato alla salute pubblica dei napoletani poiché il territorio era già irrimediabilmente compromesso dalla localizzazione delle fabbriche.

AMEDEO D'ADDARIO. Il senatore Cutrera svolgerà in seguito la parte relativa all'interpretazione, perché tale mi sembra che sia, del complesso delle norme che presiedono alla sua ordinanza del 18 luglio 1983, oggetto principale di questa audizione.

Vorrei spostare pertanto, se me lo consente, la natura delle domande che intendo rivolgerle; la sua presenza nella nostra Commissione – per la seconda volta – è motivo di una valutazione politica, uno dei compiti cui siamo chiamati.

Nel suo intervento ho colto alcune affermazioni che ritengo estremamente importanti. Non vorrei apparire agli occhi dei *media* di questo paese come capogruppo socialista già allineato su posizioni divaricate, quasi che si sia già formato all'interno di questa Commissione un doppio schieramento rispetto alla frattura esistente all'interno del suo partito (ed il mio sarebbe collegato a filo diretto, in una sorta di intesa sotterranea, con lei).

Le rivolgo pertanto domande estremamente esplicite, anche perché il nostro desiderio primario è quello di capire che cosa è avvenuto nella dinamica del processo in questione, al di là di episodi precisi che questa sera sono stati riportati.

Due snodi mi sembra fondamentali (e non ne voglio toccare altri): l'ordinanza Zamberletti del 1980 e la sua del 18 luglio 1983 che attengono alla stessa materia, quella della concessione.

L'elemento fondamentale per una analisi compiuta del processo di ricostruzione che stiamo esaminando è contenuto nel titolo VIII della legge n. 219. Voglio essere estremamente breve, le chiedo che parte lei ha avuto nella sua veste di legislatore – a me sembra importante – nella formulazione di questo titolo VIII.

La strumentazione di piano, la programmazione degli interventi, che si è dilatata ed è risultata non controllata nel tempo, partiva dall'idea originaria di usare strumenti di pianificazione attuativa che erano nell'ordinamento (i piani PEP, i piani di recupero, e così via), per rimontare successivamente una situazione di inquadramento territoriale degli interventi, all'interno dei quali quelli legati alla ricostruzione *post-sismica* degli edifici e delle opere distrutte, avessero una loro configurazione razionale.

Questa linea, del dibattito originario, è stata abbandonata e si è passati ai piani di ricostruzione. Perché mai? Perché il piano di ricostruzione, dal punto di vista legislativo, era lo strumento che apriva il varco alla concessione. Via via questo strumento è stato ritrovato nel quadro della legislazione e nelle ordinanze, per cui il nucleo interpretativo di queste norme è tutto qui.

Al di là del discorso delle estensioni l'uso che si è fatto nel tempo di questo strumento, dalle anticipazioni alle imprese, alla designazione delle imprese concessionarie per estendere le opere del piano edilizio residenziale di Napoli alle opere ed ai programmi delle grandi infrastrutture, ha rappresentato un meccanismo costruito per gradi.

Sembra quasi che vi sia stata, fin dal primo momento, una sorta di regia, oltre ad una grande capacità attuativa di questo disegno.

Comunque, accogliendo, anche nel quadro delle concessioni, l'interpretazione del ministro in ordine all'articolo 6ter della legge n. 456 del 1981, l'intervento doveva essere limitato ad opere connesse, già finanziate con altre leggi.

Tali opere, certamente utili alla ricostruzione ed alla realizzazione del programma relativo alla regione Campania, non superavano, nel loro ammontare, i 500 miliardi. Vorrei sapere, pertanto, per quale motivo si sia verificata una duplice dilatazione della spesa, in primo luogo dal punto di vista territoriale. Infatti, dall'originaria previsione dell'area di Napoli si è finito per prendere in considerazione l'intero territorio colpito dal terremoto, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'intervento.

In secondo luogo, le opere gradualmente realizzate non erano più connesse al vero e proprio intervento di ricostruzione. Ritengo che questo sia il problema fondamentale da affrontare. Vorrei sapere, pertanto, quale sia oggi l'opinione dell'onorevole Scotti in ordine ad una normativa che era viziata già all'origine, anche se indubbiamente l'impianto generale della legge n. 219 si presentava piuttosto

interessante, soprattutto per gli aspetti legati ad un rapido ed efficace controllo degli imsedimenti.

Non ritiene, onorevole Scotti, che l'istituto della concessione sia stato lo strumento che ha prodotto i « varchi » e le dilatazioni verificatesi ?

Infine, desidero riallacciarmi ad un'affermazione del ministro (in ordine alla quale desidererei avere un chiarimento) relativa alla questione dell'incremento dei costi. In particolare, l'onorevole Scotti ha affermato di aver escluso, attraverso le sue disposizioni, qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi sugli anticipi, diversamente dal modello prefigurato nelle cosiddette « convenzioni Valenzi ». Quest'ultimo modello, invece, è stato preso in considerazione in un secondo momento ed ha causato la dilatazione dei costi alla quale abbiamo assistito.

Vorrei, pertanto, che il ministro chiarisse meglio in che cosa consista la differenza sostanziale tra le due ipotesi e se la configurazione del rapporto contrattuale fosse già stata messa a punto originariamente con la giunta Valenzi, anche in rapporto agli interventi successivi.

GAETANO VAIRO. Il mio intervento sarà molto sintetico, anche perché fui tra coloro che acquisirono in termini problematici, in occasione dell'audizione dei rappresentanti dell'Italtecnica, la questione relativa all'interpretazione del già ricordato articolo 5ter della legge n.456 del 1981. Infatti, sia pure ufficiosamente, considerai necessaria una pausa di riflessione in ordine a tale argomento.

Oggi dopo aver ascoltato l'esposizione del ministro dell'interno e soprattutto dopo l'intervento dell'onorevole Sapio (in attesa delle dichiarazioni che renderà il senatore Cutrera, verso il quale nutro una profonda stima), desidero effettuare una breve valutazione e rivolgere al ministro una domanda finalizzata ad acquisire un quadro più chiaro della situazione.

In primo luogo, devo precisare che condivido la prima delle due osservazioni del senatore Florino; anch'io, infatti, quando l'onorevole Gava ricopriva la ca-

rica di ministro dell'interno, gli chiesi quale fosse la situazione attuale in ordine all'occupazione degli alloggi a Napoli, soprattutto dopo aver appreso che esiste già una graduatoria definitiva. Mi associo, pertanto, all'esigenza di conoscere quale sia la situazione attuale ed in particolare se vi siano responsabilità imputabili alla procura e alla prefettura. Ritengo che in ordine a tali problemi dovremmo ricevere una risposta molto esauriente.

Desidero, inoltre, riallacciarmi al puntuale intervento svolto dall'onorevole D'Addario ed alla domanda che egli ha posto (in termini di valutazione politica e non giuridica) in ordine ai piani di ricostruzione che sono alla base dell'ordinanza di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Se non ricordo male, mi sembra che tale questione sia già stata sollevata in occasione della prima audizione del ministro Scotti. In proposito, la *ratio* della legge n. 219 deve essere valutata più in termini di sviluppo che di ricostruzione *post-sismica*.

Vorrei ora affrontare un argomento che mi riguarda più direttamente in quanto ha formato oggetto di una mia personale riflessione. In particolare, dall'esposizione del ministro e dall'intervento dell'onorevole Sapio si può desumere, anche se l'onorevole Sapio probabilmente non è d'accordo, che l'interpretazione letterale della norma in questione non suscita particolari problemi e fa riferimento alle modalità, che nella terminologia giuridica hanno sempre un carattere ricettizio rispetto al contenuto della norma.

Tuttavia, se l'interpretazione letterale non dovesse essere sufficiente, si potrebbe ricorrere all'interpretazione logica. In tale ottica, che senso ha usare l'espressione « funzionalmente correlata » se non si fa riferimento al contenuto sostanziale di una legge piuttosto che a modalità procedurali e applicative ?

Si potrebbe ricorrere, inoltre, ad un'interpretazione sistematica la quale fa riferimento all'intero corpo di una normativa (in tal senso avrei gradito poter disporre di una relazione tecnicamente va-

lida come quella fornitaci oggi dal ministro), in modo tale che il significato di una legge deve essere interpretato organicamente in relazione a tutto il sistema di cui la norma fa parte.

In una normativa – ecco che mutò la domanda rivolta dall'onorevole D'Addario – qual è quella di cui alla legge n. 219, la cui *ratio* fondamentale è quella dello sviluppo rispetto ad una semplice costruzione, in cui si fa riferimento a modalità non di carattere procedurale ma di contenuto rispetto ad opere funzionalmente correlate, rispetto a questo tipo di logica e di sistematica giuridica, mi pare che l'interpretazione possa essere quella secondo cui è possibile autorizzare, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 187, questi poteri di avocazione diretta o indiretta che sia (diventano diretti).

L'interpretazione non è estensiva né autentica – come sostenevano rispettivamente gli onorevoli D'Addario e Sapio – perché sotto il primo aspetto l'ordinanza del giugno 1982 di cui discutiamo è l'ultimo atto di una procedura complessa, il cui atto precedente è costituito dall'autorizzazione del CIPE, che è già esplicativa del significato della norma applicata poi nell'ordinanza di cui discutiamo. L'interpretazione non è estensiva – questo è il fondamento della domanda che vorrei rivolgere per completare la mia modesta cognizione dell'argomento – ma piuttosto analogica; in questo senso mi sembra oltremodo corretta, non fosse altro perché, onorevole presidente, fa riferimento ad un'autorizzazione proveniente non da un organo monocratico, ma collegiale. Poiché è stato detto esplicitamente, con la sua puntuale onestà, dall'onorevole Sapio, che vi è il sospetto o l'indizio di un'illiceità di comportamento in quell'ordinanza, mi chiedo se quell'illiceità di comportamento non sarebbe più facilmente ravvisabile in una omissione di adeguato comportamento normativo in presenza di quel tipo di autorizzazione, piuttosto che in una ordinanza che si sia adeguata a quel tipo di contenuto.

Mi resta da formulare una domanda in ordine ad una questione, rispetto alla quale ancora non mi «capacito». Dal punto di vista interpretativo, non riesco a comprendere il motivo per cui nel 1975 si sia pervenuti all'abrogazione dell'articolo 5-ter. Come completamento di un certo tipo di interpretazione, sia pure modesta, desidererei ricevere in proposito un chiarimento; infatti l'esigenza da parte del legislatore di abrogare esplicitamente nel 1985 quell'articolo farebbe pensare che quell'interpretazione, di cui ho discusso fino adesso, sia quanto meno claudicante, per cui si è reso necessario un intervento successivo del legislatore. Gradirei ricevere una risposta per avere una maggiore contezza dell'argomento.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Intervengo molto brevemente per non abusare del tempo del ministro e perché tra pochissimi minuti avranno inizio le votazioni sul disegno di legge di bilancio (purtroppo – non è colpa del Governo in questo caso – spesso ci troviamo nella condizione di dover lavorare in questo modo). Credo, tra l'altro, che tale brevità risponda maggiormente – alcuni commissari hanno tentato di procedere in tal senso – ad uno stile della Commissione. Ritengo che dovremmo in questa sede, ringraziandolo per il lavoro svolto, acquisire le osservazioni e le tesi del ministro, per poi discuterne all'interno della Commissione, riguardando esse un punto estremamente importante.

Personalmente, credo di non dover entrare ora nell'argomento. Tra l'altro, ho alcune convinzioni molto precise, che sono diverse da quelle del ministro come è a lui noto. Ricordo una riunione – forse l'onorevole Scotti non ne ha memoria – svolta nella prefettura di Napoli, a piazza del Plebiscito, nel corso della quale abbiamo discusso la questione e personalmente ho espresso rispetto alle altre organizzazioni politiche un'opinione contraria all'ordinanza; devo dire, ad onore del vero, che vi era in proposito una larghissima convergenza. L'onorevole D'Addario faceva prima riferimento agli schieramenti

precostituiti; credo di essermi mosso senza mai appartenere a tali schieramenti, così come perlomeno astrattamente dovrebbero essere. A mio avviso, nella situazione di Napoli – l'ho sempre detto – vi sono manchevolezze molto forti addebitabili anche a giunte, che non necessariamente sono di centro-sinistra; non sono così manicheo da fare questa distinzione, non l'ho fatta allora e non la faccio ora. Ovviamente le responsabilità sono differenti. Comunque, il problema di Napoli è di notevoli dimensioni.

Non entro nella questione giuridica, dove per altro il mio modestissimo parere si avvicina maggiormente, nell'ambito della discussione avviata in questa sede, all'interpretazione data dall'onorevole Sapia, piuttosto che a quella offerta dall'onorevole Vairo.

Ripercorrendo l'aspetto principale – il ministro può dare un grosso contributo al lavoro di questa Commissione, cui viene attribuito il compito di svolgere una valutazione politica – mi chiedo: che cosa è successo a valle? Ritengo infatti che la normativa, visto che non ci troviamo nell'aula di un tribunale, deve essere valutata in termini politici.

Mi pare che ora possiamo giudicare largamente gli effetti. Senza volere anticipare un giudizio, personalmente, ho una convinzione precisa; usando una battuta di stampo giornalistico, potrei dire che giudicare dagli effetti equivale oggi a sparare sulla Croce Rossa! Dal momento che in questa Commissione a volte si parla più con i giornalisti che stanno seguendo la seduta che in questa sede, ho adottato anch'io il metodo craxiano, utilizzando delle battute, che vengono riportate, così, almeno, ci si capisce!

La dilatazione a dismisura della spesa per Napoli deriva anche da questo aspetto di interpretazione normativa, così come da ciò deriva l'estensione territoriale. Vorrei ricordare qui due punti. Penso in primo luogo al paradosso dei regi laghi: partendo da un appalto di 60 miliardi, siamo arrivati a più di 750 miliardi. Il problema che oggi dobbiamo giudicare a valle è dato dal collegamento

automatico creato dall'interpretazione normativa, al fine di prospettare, come è compito di questa Commissione, la diversa strutturazione normativa.

In proposito, ormai ci possiamo avvalere di un'esperienza quasi decennale. Le imprese che hanno avuto la concessione per il piano edilizio residenziale di Napoli e che quindi hanno ottenuto automaticamente la concessione per i programmi infrastrutturali sono giunti ad importi, che sono dalle dieci alle venti volte superiori rispetto alle valutazioni iniziali. Tale situazione non sarebbe stata consentita dalla legge del 1978! Credo che questo sia un punto fondamentale, che non voglio ora evidenziare da modestissimo docente di diritto. Aspetto invece una sua risposta ed anche un suo giudizio – che credo possa risultare utile alla Commissione – sull'aspetto politico degli effetti della normativa applicata, che credo abbia determinato gravissimi guasti.

Ritengo che le conseguenze siano state gravissime e che si stia conducendo una discussione sbagliata. Penso alla « raffica » di interventi – quelli si fanno aumentare la forza delle leghe del nord – svolti da membri dello stesso partito del ministro, che non giudico dal punto di vista personale, perché li conosco e so che non sono capiclientela – mi riferisco, ad esempio, all'onorevole Gargani – bensì deputati di valore. Di fronte alle questioni che la Commissione affronta in termini travagliati, ma anche scientifici, come dimostreranno le relazioni, si crea una grande agitazione, rafforzando così le posizioni delle leghe, sull'uso delle risorse. Nel corso dell'audizione di ieri non sono intervenuto proprio per non sollevare polemiche e per la riservatezza alla quale il presidente ci ha invitato e che personalmente ho sempre rispettato; ieri però sarebbe stato opportuno presentare questi dati e spiegare chi è che dissipa il denaro pubblico, senza aiutare il Mezzogiorno. Quale meridionale non posso prendere schiaffi in faccia dalle leghe del nord e poi essere accusato dai miei « vicini di casa », dagli altri partiti, di essere un antimeridionalista.

Il problema va ribaltato e la sua audizione, signor ministro, può essere fondamentale non solo con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Sapia, ma anche per aiutarci ad esprimere, nella relazione conclusiva, considerazioni sul passato che possano illuminare anche sul futuro.

Lo stupore di fronte all'ordinanza del 1983 forse è sbagliato, perché già vi era stato qualche segno premonitore. Non ricordo i dati precisi, ma credo che la procedura della concessione sia stata precedentemente utilizzata per la realizzazione delle infrastrutture, per le industrie e le strade di collegamento tra le aree terremotate. Se non ricordo male, da parte dell'avvocato Toscani, stretto collaboratore del ministro Scotti all'inizio degli anni ottanta, fu data una certa interpretazione ad una pagina del capitolato d'appalto legato ad una concessione, un'interpretazione che poi ritroviamo nell'ordinanza del 18 luglio 1983. Viene così data la stura a quella che abbiamo chiamato la « grande abbuffata » degli appalti; questa, *in itinere*, comporterà cinque passaggi di mano, con ribassi medi di oltre il 40 per cento. Si tratta dunque di centinaia di miliardi sottratti alla ricostruzione e allo sviluppo.

Vorrei invitare i commissari ad un'analisi più precisa di quanto io stesso sapia fare. Ritengo comunque che sia prima del 1983 che inizino le grandi manovre per l'affidamento delle concessioni per la realizzazione delle infrastrutture, per le industrie e le strade di collegamento tra le aree terremotate. Da lì parte l'affidamento, che ha visto coinvolto l'ufficio del ministro e la sua responsabilità di coordinamento politico, ai consorzi di imprese, tra le quali cito come protagonista l'ICLA, perché ritengo che questo sia un capitolo aperto di discussione, così come per la Pizzarotti ed altre società. Infatti, se ben ricordo, si passò dai pochi tratti di penna sulle carte topografiche ai progetti di massima e, quindi, direttamente agli esecutivi. Questo l'antefatto storico ed interpretativo che poi ha dato origine all'idea contenuta nell'ordinanza del 1983.

Dunque, vi è un errore iniziale, che non riguarda solo il piano di ricostruzione per Napoli, ma anche, dal punto di vista normativo, la ricostruzione nel suo complesso.

Signor ministro, non le sto facendo carico personalmente di tutti gli errori della ricostruzione. Affermo soltanto che un certo processo è iniziato ben prima dell'ordinanza del 1983 e che il passaggio dai semplici tratti di penna al progetto esecutivo - sono stato tra i primi che hanno prestato opera volontaria per un anno e mezzo subito dopo il terremoto: stavamo in una tendopoli e ricordo bene come sono nate queste prime carte topografiche - ha dato l'avvio ad un processo negativo. Non dico che la responsabilità è del ministro, ma sono convinto che il « marcio » sia partito da una interpretazione siffatta e così forzata.

Spero di essere stato, pur nella brevità, abbastanza chiaro. In merito alle questioni sollevate vorrei una valutazione politica precisa.

ACHILLE CUTRERA. Desidero ringraziare il ministro per aver voluto partecipare a questa audizione, che nasce dalla sua richiesta di fornire precisazioni.

Entro quest'ambito, quella di oggi non deve essere una discussione che vada al di là degli aspetti introdotti con la relazione del ministro; per quanto mi riguarda, non vorrei intervenire in base all'esperienza maturata nel campo del diritto, quanto come vicepresidente della Commissione, cioè assumendo un ruolo che mi permetta di restare al di fuori del passato e del futuro. Nei limiti della funzione che è stata assegnata alla Commissione, vorrei far presente al ministro Scotti che abbiamo un preciso dovere: come l'onorevole d'Addario ha ben detto, stiamo cercando di capire cosa sia avvenuto.

In realtà, nel ricostruire la vicenda dell'articolo 32 della legge n. 219, emerge che partendo da una realtà effettuale dell'epoca si è giunti ad un'altra realtà. Intendo portare il mio contributo valutando i fatti con riferimento al tempo, cioè le-

gandoli al momento in cui i medesimi si sono svolti e seguendo con rigore tale principio.

Studiando questi atti e fatti nel corso delle settimane dedicate alla discussione ed all'approfondimento della materia, noto una serie di elementi che mi lasciano profondamente incerto sulle vicende nel loro complesso, nella loro successione in serie e con riferimento alle conseguenze, che la Commissione deve valutare. Mi faccio carico delle pesanti valutazioni critiche espresse in questi giorni, ma vorrei far presente che è molto facile per chi assume oggi delle responsabilità compiere una valutazione sulla base di conoscenze che sei anni fa non si potevano avere.

Dunque, valutando con attenzione il passato, desidero avanzare al ministro una serie di dubbi e spero che abbia la cortesia di chiarirli. Il primo concerne il mio convincimento che quando l'onorevole Scotti ha assunto l'incarico di ministro, l'ha fatto in una situazione in cui l'ordinamento delle norme non prevedeva affatto l'esecuzione di infrastrutture esterne. Questo è il primo punto che sottopongo alla sua attenzione, considerato che la legge n. 187 del 1982 all'articolo 9 prevedeva infrastrutture interne. Che si tratti delle infrastrutture interne non vi è dubbio.

Ciò si ricava da una serie di elementi che mi sembrano importanti; infatti nel citato articolo 9, si recita «...per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32» e si prevede che la spesa di 500 miliardi di lire sia indirizzata alle aree di nuova industrializzazione. Si ha, pertanto, un complesso di elementi che fanno pensare che l'attenzione che lei pose allora fosse rivolta ai venti nuclei (quelli che sono diventati poi diciotto); mi sembra che fosse chiaro, dagli atti allora emanati, che oltre alla costruzione ed urbanizzazione dei venti nuclei si dovesse contare sul fatto che questi nuclei si sarebbero dovuti sviluppare con quelle opere accessorie che, nella convenzione da lei redatta, venivano indicate col termine di «opere addizionali».

Si tratta di un termine preciso che rientra perfettamente nel contenuto della piattaforma del nucleo; addizionale vedo il collegamento del nucleo la rete viaria esistente, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie per far vivere quel nucleo. Personalmente non avrei dubbi di sorta per il problema ENEL o per quello relativo all'acquedotto. Il problema vero che si pone è quello relativo alla rete viaria, perché è lì che è avvenuto lo slittamento di cui parlavano i colleghi: è chiaro che se si volevano inserire questi impianti nuovi della luce e dell'acqua, gli stessi dovevano essere serviti da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il problema dell'accrescimento esponenziale dei numeri si è verificato sulla rete viaria, quindi farei una distinzione fra le varie opere; per quelle della rete viaria non vedo traccia negli atti del ministro Scotti fino al giorno della delibera CIPE, anche se ho riletto attentamente le bozze delle convenzioni. Tant'è vero che la convenzione di concessione è riferita all'esigenza di realizzare i nuclei industriali e le opere addizionali, che hanno una logica compatta che si lega alla previsione di spesa - può darsi che io stia prendendo un abbaglio - di quei 500 miliardi di lire che lei, signor ministro, nella relazione che invia alla presidenza della Camera dei deputati il 31 gennaio 1984, prevede all'interno di una spesa complessiva di 700 miliardi di lire.

Si tratta di una cifra che funziona bene nel processo di ricostruzione, naturalmente sto ragionando su elementi disponibili oggi e non allora, perché in questa sono compresi 200 miliardi per la luce e l'acqua e gli altri 500 miliardi sembrano quelli da destinare alle venti aree industriali, per le quali si ipotizzava uno stanziamento singolo di 25 miliardi. Sto ricostruendo adesso ciò che si è verificato dal 1982 al 1984.

Per il 1982 non trovo tracce precise; nel giugno del 1983 arriva una delibera di avocazione che lei acquisisce come un dovere, e questo è un problema di sensibilità politica sul quale in questo mo-

mento non esprimo un giudizio, si arriva quindi al gennaio 1984 con la presentazione al Parlamento di una relazione che parla di 700 miliardi, nei quali sembrano appunto essere ricomprese le due *tranche* di 200 più 500 miliardi prima richiamate.

Se questa è la situazione di quel momento si può fare riferimento alle previsioni di spesa che il CIPE le rassegnava per ciascuno di quei progetti le cui indicazioni abbiamo poi saputo essere meramente simboliche, fatte per finalità diverse rispetto alla costituzione del prezzo delle concessioni.

Senza esprimere un giudizio, di cui non voglio anticipare il contenuto dato che sarà la Commissione a formularlo, posso dire che sicuramente è apparso estremamente delicato il fatto che delle infrastrutturazioni esterne — come oggetto, non come procedure — non si sia mai parlato fino al giugno del 1983, quando il famoso articolo 5-ter della legge n. 456 del 1981 viene utilizzato, letteralmente ma anche razionalmente, per le vicende di Napoli che pure erano nate con una sollecitazione diversa ed una urgenza di collegamenti infrastrutturali riferiti ad un arretrato pesante e comunque diverso dalla ricostruzione.

Il primo punto è chiarire come si possa passare ad utilizzare le modalità per « oggetti », questo è il discorso più delicato; le infrastrutture esterne sono un bene che non troviamo nella normativa. Questo è il mio primo interrogativo.

Inoltre, dobbiamo chiarire se queste infrastrutture esterne siano state inserite nella delibera CIPE; noi dovremmo valutare — e non esprimo un giudizio — se questa delibera ha un fondamento anche se richiama opere già deliberate da altri enti, tipo la Cassa per il Mezzogiorno, su progetti preesistenti che, fra l'altro, non riusciamo ad acquisire né a conoscere nella loro consistenza (questa è la vera difficoltà che incontriamo nel valutare vicende che risalgono a otto anni fa).

Come hanno ben messo in risalto alcuni colleghi, la normativa in questione ha indotto a interpretazioni successive, dilazionanti nel tempo ma giganteggianti

per quanto riguarda i numeri, tali che attraverso una serie di opere di variante si sono costruiti oggetti sempre diversi rispetto a quelli iniziali. Questo è un altro punto sul quale richiamo l'attenzione: il problema dell'identificazione dell'oggetto sul quale si esercita un potere; le strade indicate dal CIPE non sono quelle di oggi non soltanto per la consistenza iniziale e terminale delle opere, ma perché così come furono affidate ai concessionari non avevano una tipologia di esecuzione. Noi ci siamo resi conto come in questa crescita vaporosa, delle opere e delle cifre, si sia inserito il sistema di una progettazione esecutiva che aveva margini di opinabilità enormi.

Ad esempio, abbiamo imparato che fare una strada « in rilevato » e farla — come sono quasi tutte le strade in questione — in « viadotto » comporta modalità di spesa la cui entità può differire di quattro volte a seconda del sistema adottato. Si tratta di una giustificazione che attiene al progetto esecutivo poi accolto.

Da parte della nostra Commissione è importante identificare il momento della deviazione, anche se ciò non è facile. Si può dire che una deviazione vi è stata non tanto in riferimento alla *ratio* della norma quanto alla *mens* dell'amministratore che operò all'epoca.

Da parte mia vedo due momenti delicati, uno è quello dell'assunzione di responsabilità per aver operato in base all'articolo 5-ter per un oggetto non previsto dalla citata legge n. 187, il secondo si riferisce al fatto di aver introdotto un criterio quello della concessione in questione — che rinviando all'esecutivo ha consentito una vera e propria discrezionalità nella progettazione. Nel contempo vedo una debolezza dell'amministrazione nel contraddire i sistemi tipologici di intervento.

L'amministrazione debole era rappresentata — e qui vengo all'ultimo punto sul quale vorrei avere un chiarimento da lei signor ministro — da una sorta di apparato formato dalla direzione lavori, dall'ingegnere capo e dal collaudatore. Non sto anticipando giudizi, ma mi riferisco a

riflessioni da tutti condivise: questo apparato ci crea un grosso problema. Si tratta di un apparato che è stato introdotto dalle concessioni tramite le convenzioni, anche quelle iniziali del CIPE, dove è già indicato il nome del direttore lavori.

Si tratta di un punto delicato perché vediamo compensi elargiti a personaggi che non sappiamo come qualificare; una domanda che desidero porre è la seguente: come sono stati selezionati questi professionisti che hanno assistito al travaglio dell'esecuzione delle varie opere, ma anche a quel contraddittorio che a noi non sembra maturato in termini sufficienti. Ripeto, vorremmo sapere come sono stati scelti.

In secondo luogo si pone il problema relativo ai compensi maturati a favore di questi « personaggi », che, secondo le nostre valutazioni, raggiungerebbero cifre esorbitanti: basti pensare che per la realizzazione di un lotto della strada Ofantina, dell'ammontare di 400 miliardi; se si calcolano i compensi spettanti al direttore dei lavori ed all'ingegnere capo, si raggiunge una percentuale complessiva del 3,50 per cento e conseguentemente una cifra di circa 12 miliardi.

Tale somma costituisce il compenso professionale a favore di due persone in rapporto alle quali non sappiamo neanche le modalità attraverso cui sono state scelte.

Ho voluto richiamare l'attenzione del ministro su tali aspetti anche per tornare alla mia interpretazione storica (naturalmente, dal punto di vista temporale); infatti, se, per esempio, nel 1982 si applicava una percentuale del 4 per cento su un ammontare complessivo di 26 miliardi, si otteneva un compenso di circa 800 milioni. Oggi, invece, i compensi a favore dei professionisti raggiungono persino la cifra di 12 miliardi, mentre parallelamente si assiste al fatto che gli stessi professionisti si occupano di opere diverse, in assenza di qualsiasi valutazione di merito.

Da tali aspetti si possono desumere alcuni elementi preoccupanti in ordine alla ricostruzione, sui quali i colleghi che mi hanno preceduto si sono già soffermati.

EMANUELE CARDINALE. Onorevole Scotti, lei ha ricoperto l'incarico di ministro designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 dal dicembre 1982 al marzo 1984. È stato il periodo in cui si è elaborata l'impostazione e si sono adottate le decisioni relative alle aree industriali ed alle connesse infrastrutture, interne ed esterne, nonché alla realizzazione delle *utilities* necessarie per il funzionamento delle aziende che si sarebbero insediate nelle stesse aree industriali.

A tale riguardo, vorrei chiedere al ministro (anche se le risposte finora ricevute su tale argomento sono state negative) se esistesse un'indicazione, sia pure di massima, circa i comparti produttivi individuati per gli insediamenti nelle suddette aree industriali, anche al fine di valutare le *utilities* ed i servizi necessari al funzionamento delle aziende.

È opportuno, inoltre, ricordare che spesso le stesse *utilities* sono state realizzate con ritardo rispetto all'insediamento di alcune imprese, le quali hanno dovuto attendere gli allacciamenti per avviare le loro produzioni. In proposito, se non ricordo male, il coordinamento tecnico ed il relativo *expediting* per la realizzazione delle varie reti è stato affidato all'Italtecnica, a favore della quale si era stipulata una « megaconvenzione ».

In ordine a tale questione, vorrei comprendere meglio quali rapporti siano intercorsi tra i concessionari, gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori che, a quanto ci risulta, hanno realizzato gran parte delle opere.

Desidero, inoltre, ricevere qualche informazione in ordine ai controlli effettuati sia sugli atti sia sulle opere. Per esempio, vorrei sapere se l'onorevole Scotti abbia disposto qualche collaudo tecnico-amministrativo per verificare la corrispondenza tra i progetti e le realizzazioni.

Inoltre, vorrei sapere se lo stesso ministro Scotti sia in grado di fornirci informazioni in ordine a quello che a mio avviso formerà oggetto di uno specifico capitolo della nostra relazione conclusiva: mi riferisco, in particolare, ai depositi

presso gli uffici pubblici di copie dei contratti di subappalto stipulati dalle ditte concessionarie che hanno realizzato le infrastrutture viarie e di servizio. In proposito, vorrei sapere se siano stati effettuati controlli in ordine alla congruità dei contratti di subappalto con quelli di concessione e se all'onorevole Scotti risulti che in questo passaggio si siano verificati ribassi fino al 51 per cento rispetto all'importo iniziale. Da un lato, infatti, tali ribassi hanno gravemente danneggiato l'imprenditoria locale, la quale ha eseguito i lavori e, dall'altro, hanno compromesso le stesse opere realizzate, il cui valore non corrisponde all'entità della spesa.

Se i ribassi in questione si sono verificati nella misura cui ho fatto riferimento, è evidente che su una cifra totale di oltre 5 mila miliardi, circa 2.500 miliardi sono entrati nelle casse dei concessionari. A titolo di esempio, vorrei soffermarmi sul subappalto tra, l'azienda Pizzarotti (che era la concessionaria) e l'impresa Guarino per la realizzazione delle infrastrutturazioni interne dell'area industriale di Isca Pantanella. Sembra, infatti, che da tale subappalto sia conseguito un ribasso di oltre il 40 per cento rispetto all'importo originario.

Un'altra domanda che intendo rivolgere al ministro riguarda la localizzazione dell'area industriale di Balvano. In proposito, non siamo ancora riusciti a comprendere bene come sia avvenuta la scelta. Infatti, in un primo momento la regione Basilicata ha indicato come accettabile un'area situata a ridosso del raccordo autostradale tra la Basentana e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Successivamente (nessuno ci ha fornito una documentazione certa al riguardo), quell'area industriale è stata localizzata e realizzata ad 800 metri di quota, in una zona in cui è stato necessario « tagliare » una parte della montagna con conseguente movimentazione di milioni di metri cubi di roccia, per realizzare i lotti necessari all'insediamento di attività produttive.

Un altro discorso da affrontare è quello relativo alla delocalizzazione della Parmalat, dapprima destinata a San Nicola di Melfi e successivamente spostata a Vitalba.

Quali sono le motivazioni di questo? Le risulta che tale azienda, pur avendo ottenuto tutti i contributi, abbia assunto solo 100 dei 288 lavoratori previsti in progetto?

L'ultimo discorso riguarda le imprese ICLA, Pizzarotti, Cogemar e COGEI, che sono praticamente presenti in tutti gli appalti, con un portafoglio ordini che arriva a circa 2.500 miliardi.

MICHELE D'AMBROSIO. Intervengo molto brevemente, anche per la concomitanza di altri impegni parlamentari.

Vorrei sviluppare un rapidissimo ragionamento per poi pervenire a quattro precise domande.

Riportando a memoria e considerando le cose con la semplicità di chi guarda infatti dall'esterno senza nessuna malizia, credo di poter dire che il riferimento nella legge n. 187 del 1982 alle modalità di cui al titolo VIII sia introdotto fondamentalmente per attribuire in capo al ministro designato poteri di commissario. Sennonché non è propria di un uomo semplice la malizia con la quale nella legge si scrive – questo aspetto viene sottolineato molto intelligentemente nella memoria che lei ha consegnato – « Titolo VIII e successive modificazioni ed integrazioni »; infatti il problema sta proprio lì, nelle parole successive al titolo VIII.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Si è trattato di un emendamento parlamentare.

MICHELE D'AMBROSIO. Sì, questo aspetto non costituisce un problema.

La discussione che stiamo svolgendo non riguarda il titolo VIII, ma le successive modificazioni e integrazioni, con le quali – come accade per Napoli – i poteri del commissario vengono estesi anche in relazione agli articoli 21 e 32 della legge n. 219.

Una prima questione è già stata esaminata molto bene dal collega Cutrera, per cui non desidero aggiungere altro. Voglio solo dire molto semplicemente che anche alla luce di normali acquisizioni giuridiche e di legislazione parlamentare sento di esprimere moltissimi dubbi su questa teoria del parallelismo, tanto più che in un caso – mi riferisco alle successive modificazioni ed integrazioni, per intenderci all'articolo 5-ter della legge n. 456 – il riferimento è ad un piano di ricostruzione abitativa, in un altro ad un piano di industrializzazione pertanto, resta questo grandissimo problema di riferimenti del tutto differenti, i quali non spiegano il contenuto delle decisioni che poi si vanno ad assumere; cosicché, a me sembra, facendo ora io il malizioso, che in fondo il problema era quello di « strappare », utilizzare poteri...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Per maggiore chiarezza desidero precisare che il problema è identico. Si tratta di urbanizzare delle aree, sia che si costruiscano case, sia che si impiantino stabilimenti industriali.

MICHELE D'AMBROSIO. Non credo che sia la stessa cosa; non stiamo parlando delle urbanizzazioni, ma delle infrastrutture esterne!

Un po' maliziosamente, devo ritenere che si trattava di utilizzare poteri per infilare nella scatola del piano, quale che fosse, il necessario ed il superfluo. Questa è una malizia di cui mi assumo la responsabilità. A mio avviso, il superfluo si ritrova in una maniera che non trovo motivata nell'elenco delle dieci strade da lei proposte; infatti la richiesta proviene dalla sua persona, secondo quanto risulta dalla delibera, in cui è scritto « Vista la richiesta del succitato ministro ». Lei dunque avanza questa proposta, senza che noi siamo messi nella condizione di sapere perché s'intende costruire queste dieci strade, senza che possiamo conoscere il rapporto funzionale e le rispettive motivazioni, che potrebbero riguardare, per esempio, tre undici e non dieci

strade. Abbiamo un nudo elenco di opere prive di qualsiasi motivazione. Potrei dirle per esempio: perché non ha avanzato la richiesta di potenziare le linee ferroviarie che pure sono fondamentali, forse ancor più delle strade, ai fini degli insediamenti industriali? Si afferma che il senso dell'operazione va ricercato nel fatto che al suo interno si includevano opere già finanziate. Benissimo. Allora, devo ritenere che per opere già finanziate si debbano intendere quelle per le quali esista un minimo di progettazione; altrimenti, in assenza di qualsiasi riferimento, rimane un semplice titolo, con l'indicazione del paese di partenza e di quello di arrivo.

Giungo dunque a formulare le domande cui facevo cenno.

Le concessionarie delle dieci strade hanno attuato i progetti della Cassa cui lei fa riferimento o ne hanno elaborati altri?

I valori, che vediamo riportati al lato della delibera del CIPE (bretella strada statale Ofantina-area San Mango 26 miliardi) sono quelli del progetto della Cassa?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sì.

MICHELE D'AMBROSIO. Devo ritenere che questi riferimenti sono a carico dell'intervento straordinario?

Giungo alla quarta domanda: l'incremento spropositato da 16 a 160 miliardi – come si verifica nel caso della bretella strada statale Ofantina-area San Mango – è sempre a carico dell'intervento straordinario o della legge n. 219? Se infatti si finisce per fare riferimento all'articolo 3 di tale legge, mi sorge il dubbio, prescindendo dalle responsabilità personali, che si sia utilizzato questo potere per inserire la costruzione di strade o non so che altro, scaricandone poi i costi sulla legge n. 219.

Mi piacerebbe avere qualche forma di assicurazione in ordine agli aspetti che ho sollevato.

PRESIDENTE. Nel dare la parola al ministro, vorrei esprimere un mio pensiero molto semplice.

Non so se conviene – sarebbe sempre interessante se dovessimo svolgere una discussione tendente ad arricchirci – sviluppare argomentazioni giuridiche su questo punto; potranno servirci sul piano culturale, ma lasceranno certamente le posizioni così come sono, difficilmente potendosi mutate.

Come è stato detto più volte, in particolare dal collega Russo Spina, in questa sede svolgiamo discussioni d'ordine politico e chiediamo al ministro la ragione politica. Non già che questa possa far diventare giuridico ciò che non lo fosse, comunque, essa colma un notevole vuoto nelle motivazioni. Essendo l'ambito politico, chi non fosse convinto delle spiegazioni d'ordine giuridico, potrebbe essere interessato a quelle d'ordine politico.

Prima di dare la parola al ministro, colgo l'occasione per svolgere due brevi considerazioni; in primo luogo, desidero esprimere gratitudine ai colleghi per il lavoro istruttorio compiuto, in modo particolare ai presenti che per lo più sono coloro i quali hanno costantemente seguito l'attività della Commissione; in secondo luogo, vorrei rilevare che in questo concesso non si è mai verificato un atteggiamento che sia stato di parte: non ho mai potuto dire se parlava la maggioranza o l'opposizione, poiché gli interventi hanno avuto diversa impostazione, ma vi è stato un costante sforzo di oggettività che fa onore alla Commissione.

Ringrazio nuovamente il ministro, al quale do la parola, e tutti coloro i quali sono venuti in questa sede per collaborare affinché la Commissione potesse portare a conclusione il proprio lavoro.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Signor presidente, affronterò le questioni più rilevanti – riservandomi di dare per iscritto, dopo aver letto il verbale, specificate e meditate risposte – basandomi sui

dati storici e ringrazio il senatore Cutrera per il riferimento alle mie responsabilità in un certo momento.

Se si ha una bicicletta e si cade in un fosso, andare nel fosso non vuol dire avere la bicicletta; io rispondo per l'averla la bicicletta e per il valore della medesima, non per l'andare nel fosso. Pertanto, mi limiterò alla comprensione del fenomeno; vorrei che questo fosse chiaro alla Commissione, quando dovrà esprimere un giudizio politico.

Credo che sia erroneo demonizzare la legge n. 219 del 1981 e sono del parere che l'impostazione che ne era alla base fosse valida, anche se oggi l'attuazione pratica della medesima può sollevare quella serie di problemi cui la Commissione fa riferimento. Mi addentrerei però con molta attenzione sul terreno di una demonizzazione della legge e degli strumenti da essa previsti.

La legge n. 219 era composta da una parte relativa alla ricostruzione, che non intendo trattare, e da due parti distinte che furono introdotte, nel corso della discussione parlamentare, contestualmente e congiuntamente: il titolo VIII e l'articolo 32; lascio da parte l'articolo 21. Queste parti facevano riferimento a due questioni connesse alla vicenda sisma, ma anche estranee ad essa, ed erano tra loro collegate in un disegno di riequilibrio territoriale della Campania, perché il problema delle abitazioni a Napoli è strettamente collegato alla storia di questa regione ed agli studi che, a partire dagli anni del dopoguerra, sono stati compiuti sul problema del riequilibrio territoriale. Il problema di Napoli è quello dello sviluppo delle zone interne e non si può immaginare un sostanziale superamento della condizione di degrado dell'area urbana senza affrontare il problema dello sviluppo delle aree interne. Questa la storia della Campania, questa la discussione che in proposito si è sviluppata.

Pertanto, furono introdotti contestualmente il titolo VIII e l'articolo 32, norme che hanno camminato di pari passo. È

per questo che ho dato una certa interpretazione dell'articolo 9 e dell'applicazione degli articoli 5-ter e 5-bis, della legge n. 456 del 1981 nella loro stretta connessione di impostazione e di sviluppo. Il disegno del legislatore di affrontare l'assetto residenziale di Napoli, contestualmente allo sviluppo delle aree interne, costituiva una scelta valida, votata all'unanimità dal Parlamento, come un'indicazione di cammino parallelo.

Passando alla questione sollevata in via generale dal senatore Cutrera, relativamente alle opere interne ed a quelle esterne, vorrei richiamare una serie di studi e ricerche, ad esempio l'elaborazione della SVIMEZ ad opera di Molinari e Turco, concernenti il problema degli insediamenti industriali del Mezzogiorno, il superamento del concetto di zona industriale propria della legislazione prefascista e l'apertura di un discorso diverso in termini di realizzazione di insediamenti industriali e di infrastrutture. In base a tali studi, emerge che il concetto tradizionale di interno ed esterno cade, perché non ha senso la realizzazione di un agglomerato industriale senza lo scioglimento dei nodi fondamentali costituiti dalla viabilità, dal sistema idrico e da quello dei trasporti.

Pertanto, in base all'impostazione di cui mi assumo la responsabilità, nell'affrontare il problema dell'industrializzazione delle zone montane più impervie del territorio meridionale, la scelta di localizzazione da parte delle regioni non fu quella di concentrare in una determinata zona gli insediamenti, ma di distribuirli sul territorio, conservando un equilibrio quale storicamente si era verificato nell'area interna ed evitando processi di concentrazione nell'area di Avellino, o di Salerno, dove inizialmente si era ipotizzato di localizzare alcune grandi aree industriali, con riferimento ad un pendolarismo e ad un movimento di popolazione dalle aree interne.

Il problema che si pose subito dopo l'individuazione delle aree riguardava i tre nodi fondamentali: la rete idrica, in

una zona priva o povera d'acqua come quella presa in considerazione, ovvero di risorse mal utilizzate; l'energia elettrica, perché l'ENEL non avrebbe mai immaginato di elettricizzare in termini diffusi zone di spopolamento rurale; i collegamenti viari.

A questo punto la scelta non era quella relativa a zone interne o esterne o alla distinzione fra urbanizzazione primaria o secondaria, ma quella di realizzare opere che rendessero possibili determinati insediamenti industriali in queste aree, invertendo un processo di sviluppo nella regione dalla fascia costiera alla zona interna.

Se ci riportiamo al momento storico, a quello in cui le decisioni furono assunte, ci rendiamo conto che non era possibile se non far riferimento a progetti già esistenti (non furono inventati dei progetti); avrei capito il rilievo, se il ministro avesse inventato progetti non esistenti ed avesse immaginato la realizzazione di infrastrutture viarie nuove e diverse.

Parlo della impostazione perché, sempre con riferimento alla bicicletta ed al fosso, io posso spiegare solo il problema della bicicletta; sarà poi la Commissione a valutare la cattiva utilizzazione dello strumento.

Se carichiamo l'impostazione delle responsabilità di sviluppo successivo ho l'impressione - lo dico con umiltà, non avendo idea e volontà di presumere la verità - che si sbaglia strada. La scelta delle strade riguardò progetti esistenti e già definiti a cui bisognava far riferimento anche in termini di entità finanziaria; certamente non c'era il tempo, al momento in cui tale impostazione veniva data, per affrontare la questione. La Commissione ricorderà sicuramente la rigidità dei termini di legge: personalmente ho sempre pensato che quei termini andassero rispettati; mi sono trovato in un'altra occasione ad intervenire con tutti gli errori che si possono immaginare, ma l'unica questione della quale mi sono preoccupato è stata quella di rispettare i tempi

e realizzare le opere entro i termini che la legge aveva ritenuto necessari. Inoltre, questo è anche l'unico modo per evitare rischi di dilatazione di spesa.

L'applicazione dell'articolo 5-ter nasce da questa valutazione, da quella di dover infrastrutturare queste aree per gli insediamenti industriali facendo riferimento in quel momento ad opere già finanziate e con un grado preciso di progettazione; che questa sia stata cattiva lo si è visto nella fase successiva, ma chi ha adottato un provvedimento recependo da una amministrazione dello Stato una progettazione, doveva fare riferimento ad un finanziamento e ad una scelta ben precisa, che poi il terremoto abbia reso obsoleta quel tipo di progettazione perché non era prevista la costruzione antisismica riguarda questione tecnica nel merito della quale non entro.

Mi fermo al momento della decisione per spiegare a lei, senatore Cutrera, la genesi della scelta perché non si tratta di impinguare o mettere dentro alcune cose, altrimenti si sarebbero scelte (imputandole sul capitolo della legge n. 219) opere nuove.

Il vero problema è stato quello di come risolvere l'insediamento industriale in queste zone facendo riferimento alla necessità di disporre di acqua, di energia elettrica, di strade, scegliendo opere già finanziate, includendole nel programma e chiedendo al CIPE di utilizzare l'articolo 5-ter, la cui applicazione nasce, appunto, dalla considerazione del parallelismo tra i due interventi: l'insediamento abitativo e quello di attività produttive nelle zone interne.

Questo disegno lo considero giusto nella impostazione; ritengo anche che il problema dello sviluppo delle aree interne (al di là delle deviazioni che possono essere accertate) se fosse stato perseguito e non abbandonato avrebbe aperto la strada ad un modello estremamente importante per le regioni meridionali. Naturalmente mi riferisco ad una economia di mercato, non ad una economia pianificata in cui si ipotizzi di inserire in

un posto piuttosto che in un altro determinate industrie secondo modelli che non si immaginano più neppure in Unione Sovietica.

Vorrei che la Commissione ragionasse oggettivamente, fuori da posizioni di parte, sulla impostazione e sulla razionalità della scelta. Su questo primo punto non do una interpretazione giuridica perché sarebbe sminuente della questione, ho fatto riferimento formale alla legge perché è necessario farlo, ma l'ho fatto in termini di impostazione e del come essa nasce, cioè nel parallelismo e nella unità di scelta della legge n. 219. Certamente il problema della dilazione e degli sviluppi successivi riguarda l'area napoletana e le zone interne; da questo punto di vista andrei a considerare l'analisi della evoluzione di come lo sviluppo successivo si sia prodotto. La stessa questione della concessione vorrei che fosse analizzata dalla Commissione all'interno dei suoi schemi, in modo comparato e non muovendosi in una direzione o nell'altra; infatti, la prima convenzione nasce a Napoli, la seconda nelle zone interne e corretta rispetto a quella di Napoli (mi riservo di fare specificazioni sia per quanto riguarda le anticipazioni, sia i recuperi della stessa o la revisione dei prezzi).

Anche qui il prezzario cui si fa riferimento, cioè gli elementi di differenziazione, è posteriore al primo: l'immaginare che l'interno abbia prodotto la degenerazione sul titolo VIII a Napoli, mi sembra totalmente fuori luogo, quando la partenza è capovolta. La concessione ai consorzi di impresa, la presenza dei nomi a cui è stato fatto riferimento nasce a Napoli in riferimento alla materia disciplinata dal titolo VIII, non nasce nelle zone interne, in sostanza il ragionamento è capovolto.

FRANCESCO SAPIO. Vi è stata una estensione del principio: poiché i concessionari a Napoli facevano le case e le grandi infrastrutture anche i concessionari delle zone interne fanno localizzazione dei nuclei e grandi infrastrutture.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. E qual è il problema? Sono necessarie o no? È necessario realizzare acquedotti ed elettricità...

FRANCESCO SAPIO. Lei non può contestarci quello che affermiamo: nessuno ha detto che non erano necessarie l'elettificazione, il metanodotto o l'impianto idrico, noi stiamo contestando le procedure.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. E qual era la scelta?

FRANCESCO SAPIO. C'era una quarta ipotesi: fare una legge ed impegnare il Parlamento per l'estensione della procedura.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Perché? Il Parlamento aveva legiferato...

FRANCESCO SAPIO. Non su quella materia, il Parlamento non aveva assolutamente deciso che i concessionari che urbanizzavano le aree interne facessero le grandi infrastrutture. Questo lo ha deciso il CIPE su sua richiesta; secondo me questo è accaduto: cioè il CIPE, su sua richiesta, l'ha autorizzata ad applicare per la finalità di cui all'articolo 5-ter della legge n. 456, le norme...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il CIPE ha deciso... Io le ho ripetuto la genesi delle norme...

FRANCESCO SAPIO. Ne ho preso atto e le ho ricordato che dalla prima relazione...

PRESIDENTE. È esattamente quello che lei ha detto all'inizio e che ha ripetuto dopo.

FRANCESCO SAPIO. È il ministro Scotti che non lo ricorda.

PRESIDENTE. L'impostazione del ministro è diversa dalla sua. Sono impostazioni diverse.

FRANCESCO SAPIO. È su questo che occorre un chiarimento, perché rispetto all'ipotesi di ineluttabilità del fatto mi pare che vi sia stata, per esempio, la possibilità di impegnare il Parlamento (possibilità che non è stata poi tentata) su una decisione delicata, che ha prodotto poi effetti notevoli sul programma di costruzione e di sviluppo.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ciò non ha alcuna attinenza con le ipotesi successive cui lei fa riferimento. Su questo terreno o facciamo chiarezza oppure si confondono cose totalmente diverse, che non hanno alcun significato ed alcuna portata, perché in fondo l'abolizione dell'articolo 5-ter nasce dall'uso abnorme della situazione a Napoli; la scelta cioè del Parlamento di sopprimere...

FRANCESCO SAPIO. Credo anche dall'uso abnorme per le zone interne.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. No. Occorre far riferimento ai fatti, non alle opinioni che si possono avere; ognuno può avere tutte le opinioni che vuole, ma deve far riferimento agli atti parlamentari, e se fa riferimento ad essi la genesi dell'abolizione nasce rispetto all'uso abnorme che viene fatto nella condizione napoletana.

Nel 1984 ho presentato al Parlamento la relazione, cioè sono andato via spiegando per filo e per segno tutta la questione e presentando al Parlamento una documentazione, con le concessioni e la documentazione aggiuntiva allegate alla relazione stessa, quindi non sottraendo alcun elemento al controllo del Parlamento rispetto al mio operato. Perfino la corrispondenza con i prefetti è contenuta nella mia relazione.

Pertanto il Parlamento ha avuto un dato di trasparenza e di informazione totale in materia ed ha discusso di successive leggi (nel 1985, 1986, 1987); io non ho sottratto al Parlamento nessuna informazione su questo terreno e non mi sono sottratto a nessuna verifica di trasparenza sugli atti compiuti, perché questo poteva

essere un dato; se avessi a ricostruire queste cose oggi – come ho già affermato nella precedente occasione – con il senno del poi ed inventassi delle giustificazioni in questo momento, lei avrebbe tutto il diritto di dirmi queste cose. Io ho detto queste cose nel 1984 al Parlamento della Repubblica, aggiungendo all'interno tutta la documentazione ed essendo pronto in qualsiasi momento a risponderne al Parlamento stesso. Le dico questo per la sensibilità che ho di fronte al Parlamento e per la responsabilità degli atti che ho compiuto. Mi assumo le responsabilità dell'impostazione. Nessuno ha una preoccupazione su quelli che sono stati gli sviluppi successivi.

Vengo ora alle questioni di impostazione dal punto di vista tecnico, al parallelismo tra titolo VIII e articolo 32, al problema del finanziamento originario. Ho fatto riferimento alla legge, la quale parla di opere finanziate. Qui si è posto un problema vero, che il Parlamento ha affrontato diverse volte nel rifinanziare la legge n. 219. Quando il Parlamento ha nuovamente votato (e qui non c'entro più)...

ADA BECCHI. Ma come parlamentare lei c'entra?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sì, come parlamentare ho le mie responsabilità, ho votato, ma non da protagonista né da proponente né da responsabile con una funzione specifica in Parlamento. Stavo dicendo all'onorevole D'Ambrosio che il Parlamento ha votato tutte le volte il rifinanziamento della legge n. 219 comprendendo il rifinanziamento delle opere esterne senza che si sia posto mai, in alcuna occasione, da parte di nessun parlamentare, il problema dell'articolo 5-ter (lei, onorevole Becchi, non era in Parlamento in quegli anni), e senza distinguere il problema fondamentale posto dall'onorevole D'Ambrosio, cioè se quel rifinanziamento andasse operato sulla legge n. 64 del 1986 o sulla legge n. 219 del 1981. Il Parlamento ha rifinanziato moti-

vando proprio su quegli interventi estensivi ed ha votato i rifinanziamenti in quella direzione. Sono d'accordo con lei che i finanziamenti andavano ricercati sulla legge n. 64 mantenendo coerenza con l'impostazione; era quello il punto vero (lo dico al senatore Cutrera venendo al secondo punto): la vocazione riguardava opere già finanziate che avevano una determinata progettazione. Doveva essere conservata quella impostazione (si tratta della mia opinione personale che esprimo con molta umiltà), perché io difendo l'impostazione iniziale ma difendo anche lo sviluppo coerente di quella impostazione. Doveva essere sviluppata un'impostazione per cui il finanziamento delle opere doveva essere coerente con gli articoli 5-ter e 5-bis, mentre nel momento in cui è stata rifinanziata sulla legge n. 219 la realizzazione di quelle opere (basti considerare le somme date al due commissari – regionale e cittadino – per completare le opere), il Governo ed il Parlamento votando hanno implicitamente operato una svolta...

ADA BECCHI. Il Governo, senza il voto del Parlamento.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Senza un voto del Parlamento, come può il Governo stanziare dei finanziamenti?

ADA BECCHI. Le ricordiamo che l'ultima delibera è stata emanata dal CIPE senza una legge...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Mi scusi, onorevole Becchi; sto parlando del momento di svolta. Voi mi avete chiesto dell'impostazione e dello sviluppo successivo. Io rivendico coerenza dell'impostazione e dico che il punto di svolta (per rispondere a lei sulle interpretazioni successive) lo si ha – e mi ricollego ad una giusta osservazione dell'onorevole D'Ambrosio – quando non si mantiene coerenza al disegno. Qual era il disegno? Quello di realizzare determinate opere a valere sulla legge n. 219 e realizzarne al-

tre a valere sugli stanziamenti di legge ordinaria, per cui vi era stato il finanziamento iniziale.

Se questa era l'impostazione, io la rivendico e di questa sono responsabile perché ho sempre concepito in tal modo l'intervento, ritenendo che esso dovesse svolgersi con questa coerenza e con questo rigore. Se si fosse mantenuto all'interno di questa coerenza e di questo rigore, avremmo avuto anche il problema della copertura finanziaria rispetto alla lievitazione dei costi conseguente allo sviluppo dei progetti, rendendo in testa all'amministrazione iniziale, che aveva definito il progetto, la responsabilità progettuale di partenza, perché si parte da un progetto e da un finanziamento relativo a quel progetto.

In proposito vorrei essere chiaro. Questo è il punto che individuo se chiedete un parere a me, e ne parlo fuori da una responsabilità in questo momento, perché io parlo della mia responsabilità di impostazione e spiego l'impostazione, spiego la coerenza dell'impostazione; di tale impostazione mi assumo la responsabilità. Anche la stessa Corte dei conti...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Se la bicicletta funziona, il fosso - che poi è una voragine - chi l'ha scavato? Siamo di fronte ad una situazione « a valle ». Sto contestando il fatto che sia possibile una ricostruzione un po' manichea.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Non intendo nascondere alcune cose, onorevole Russo Spena, ...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Il problema non è di nascondere.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. ... mi avete chiesto un'opinione ed lo la sto esprimendo. Per quello che riguarda le mie responsabilità...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Però il fosso nel quale va a finire la bicicletta esiste.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Voi state lavorando su questo; non è mio

il compito su questo terreno. Se volete una valutazione...

AMEDEO D'ADDARIO. Quella di far valere sulla legge n. 219 le grandi infrastrutture non è stata la scelta di sottrarre ai controlli ordinari, alle procedure ordinarie un intervento cospicuo di pianificazione e di programmazione, addebitandolo alle gestioni stralcio? È una scelta.

Quella effettuata è stata una scelta rilevante.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Se si trattava di opere che rientravano nella programmazione e nei finanziamenti previsti, è evidente che la programmazione stessa era già stata effettuata e si era proceduto all'imputazione dei relativi finanziamenti.

AMEDEO D'ADDARIO. Poi si è « spalancata la porta » della deroga.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Non si può parlare di deroga in quanto l'impostazione seguita non consentiva uno sviluppo in tal senso.

Al riguardo, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla necessità di analizzare il processo verificatosi evitando di concentrare tutti gli elementi e tenendo invece conto dei passaggi temporali attraverso cui sono state definite le scelte e le decisioni. In caso contrario, infatti, non si comprenderebbe la logica seguita dal legislatore e la sua impostazione iniziale, scaturita, a mio avviso, da una scelta razionale.

I passaggi e gli sviluppi successivi nonché la confusione di finanziamenti e di responsabilità hanno aperto, a mio avviso, un problema, anche in ordine agli strumenti di controllo della spesa. A titolo di esempio, vorrei ricordare che, mentre ricoprivo ancora il mio incarico, fu emanato un decreto-legge, poi modificato dal parlamento, con cui i compensi professionali venivano ridotti, nella previsione governativa, del 50 per cento. Tuttavia, il Parlamento « cancellò » dal testo la norma relativa alla suddetta riduzione.

Ritengo che questo fatto sia piuttosto significativo anche nel momento in cui si intende effettuare una valutazione della convenzione stipulata con l'Italtecna. Infatti, l'aliquota dello 0,65 per cento su un ammontare di 500 miliardi deve essere ricollegata ad una previsione di spesa complessiva, poiché nel momento in cui si firma un atto, si deve fare riferimento a quell'impegno di spesa e a quella determinata percentuale entro cui si muove la convenzione.

A tale riguardo, vorrei che la Commissione procedesse con un certo rigore alla valutazione dell'impostazione seguita. Se in un momento successivo quell'impostazione viene modificata, non si può risalire al punto di partenza ed imputare a quest'ultimo una responsabilità.

FRANCESCO SAPIO. Ho già precisato di aver preso atto dei chiarimenti contenuti nella nota illustrataci dal ministro. Ho affermato, inoltre, che la Commissione procederà alla relativa valutazione.

Sulla base di tali considerazioni, non avevo rivolto domande all'onorevole Scotti. Tuttavia, poiché dal dibattito finora svoltosi sono emersi alcuni elementi problematici, desidero rivolgere all'onorevole Scotti almeno una domanda riallacciandomi alla questione relativa al programma delle grandi opere.

A tale riguardo, lei ha sostenuto, signor ministro, che il programma degli interventi ex articolo 32 della legge n. 219 esisteva ed era costituito dal programma delle infrastrutture elaborato d'intesa con le regioni interessate. Il programma era stato elaborato da lei?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Sì.

FRANCESCO SAPIO. Comunque, tutto l'ordinamento legislativo che abbiamo esaminato si riferiva a programmi già esistenti. Lei ora afferma di aver elaborato il programma e di averlo concordato con le regioni...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ho incluso nel programma le opere.

FRANCESCO SAPIO. Ma il programma era quello elaborato da lei, non ne esisteva un altro.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Le opere sono parte integrante del programma di industrializzazione. In proposito, non mi sono posto il problema di distinguere tra le opere interne e quelle esterne.

Comunque, tale impostazione non deriva da una convinzione maturata nel 1981, bensì da elementi in ordine ai quali avevo già scritto e su cui mi ero mosso in rapporto al problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno. In particolare, ritenevo che si dovesse superare il concetto di nucleo industriale e di opere interne o esterne, valutando invece quali fossero le opere funzionali.

Con specifico riferimento al programma, quest'ultimo doveva prevedere la scelta dell'ubicazione e le infrastrutture necessarie al funzionamento delle aziende che si sarebbero localizzate nell'area industriale, inserendo tra le infrastrutture necessarie quelle connesse alla fornitura di energia elettrica e di acqua, nonché alla viabilità. Si tratta di questioni fondamentali poiché, per esempio, non si può effettuare l'allacciamento viario della zona se non ad una rete stradale.

Questo insieme di previsioni forma il programma.

FRANCESCO SAPIO. Il problema, comunque, consiste nel comprendere quando e per quale motivo « scatta » l'avocazione.

Nel momento in cui lei afferma che i progetti esistevano già, ciò presupporrebbe che vi fosse già un programma. Quest'ultimo, invece, non c'era ancora poiché l'ha elaborato lei in un momento successivo, quando ha avocato le opere.

Quindi, lei ha inserito nel programma le opere già esistenti.

Mi rendo conto, comunque, che un programma è indispensabile per le urbanizzazioni primarie e secondarie (acqua, luce e gas) ma la questione è meno chiara per quanto riguarda le grandi in-

infrastrutture. Se queste ultime esistevano già, non erano preordinate ad un programma di insediamento industriale, il quale non era previsto in quanto non si era ancora verificato il terremoto.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Né a Napoli né nelle aree interne è stato predisposto un programma prima della decisione di realizzare gli insediamenti abitativi ed industriali. Infatti, il programma è correlato alla deliberazione di insediare industrie ed abitazioni.

Se esisteva un programma predeterminato, esso era stato elaborato facendo riferimento anche ad opere già programmate ed utilizzate.

FRANCESCO SAPIO. In definitiva, è stato seguito un procedimento analogico, basato su un meccanismo in base al quale quello che era accaduto a Napoli doveva ripetersi anche nelle aree interne.

Comunque, pur riservandomi di studiare meglio la sua nota scritta, le risposte dell'onorevole Scotti non mi hanno convinto.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Non ho preso la situazione di Napoli come punto di partenza. Il parallelismo è relativo agli insediamenti abitativi ed a quelli industriali, nell'ambito di un processo di riequilibrio della regione. In caso contrario, non si risolverebbe il problema, in quanto si finirebbe per agire come se si volesse togliere l'acqua dal mare con il secchiello.

La strategia seguita in rapporto a Napoli è andata invece nel senso di decongestionare e sviluppare l'interno. In tale contesto, se si costruiscono case a Napoli e contemporaneamente continua l'afflusso di popolazione nei comuni vicini, non si potrà mai realizzare il progetto teso a decongestionare e rendere più vivibile l'area napoletana. Si continuerebbe, infatti, ad « ammassare » gente in periferia.

Si è cercato, pertanto, di realizzare due interventi diversi, l'uno finalizzato alla ricostruzione di case, l'altro...

FRANCESCO SAPIO. Pur non volendo entrare nel dettaglio, desidero chiarire le mie osservazioni. Farò riferimento, in particolare, al tratto Contursi-Oliveto Citra, che di fatto rientra nel programma delle dieci opere.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Si tratta di otto opere.

FRANCESCO SAPIO. Le opere stradali sono otto, ma complessivamente si fa riferimento a dieci interventi.

Comunque, il tratto Contursi-Oliveto Citra, la bretella Nerico-Muro Lucano o il collegamento Calabritto-Lioni erano opere già in precedenza funzionali al programma di industrializzazione ?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Erano parte del programma di industrializzazione.

FRANCESCO SAPIO. Quale industrializzazione, se prima non era prevista in quelle zone che sono state individuate successivamente al terremoto !

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Nessuno, neppure Napoli, aveva un programma predeterminato !

FRANCESCO SAPIO. Sostengo che l'avocazione delle opere, affinché fossero coordinate e connesse ad interventi già previsti, era possibile solo a condizione che esistesse un programma. Lei invece ha costruito il programma sui progetti già esistenti.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Potevo ignorare progetti già esistenti, già finanziati e pensare di fare un secondo acquedotto diverso da quello finanziato od immaginare problemi stradali diversi da quelli inseriti in programma o finanziati ? Per prima cosa, raccolgo quello che esiste, sul quale si sta lavorando, per non determinare, ripartendo da zero, doppi e sovrapposizioni ulteriori ! L'unico dato consisteva nel rendere urgente e realizzare determinate infrastrutture.

Non voglio entrare nello specifico, perché implicherebbe un'analisi dettagliata situazione per situazione, valutazione per valutazione, che a questo punto dovrebbe essere tecnica...

ACHILLE CUTRERA. Vorrei che fosse chiaro questo punto: quando parlavo di opere di, infrastrutturazione esterna non mettevo in dubbio che un'area industriale debba essere servita da una viabilità.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Anche di penetrazione.

ACHILLE CUTRERA. Sì, anche di penetrazione. Il problema sorge sul fatto che non abbiamo potuto accertare – su questo punto vi è un vuoto quale grado di progettazione fosse a lei noto, perché proveniente da altri enti, nel momento in cui questo elemento diveniva integrativo del progetto generale portato poi alla delibera del CIPE. In altri termini, da un lato siamo certi che occorre una viabilità, dall'altro almeno io ho il convincimento assoluto che la viabilità sviluppata non corrisponde a quella da lei allora conosciuta.

Vorrei pertanto sapere: quale base progettuale le fu portata allora? La Cassa per il Mezzogiorno che aveva predisposto alcuni di questi progetti che livello di progettazione aveva sottoposto al suo esame? Esisteva una tipologia di progettazione o si trattava semplicemente, come ci hanno detto alcuni concessionari – le nostre osservazioni, signor ministro, muovono da alcune preordinazioni mentali acquisite in questi giorni –, di idee e non di progetti? Questo è un punto che vizia il nostro ragionamento, perché, se lei parla di progetti, noi immaginiamo una serie di disegni!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Certamente, voi fate riferimento giustamente, così come faccio anch'io!

Come lei sa benissimo, un concessionario tende a valutare il progetto di base come inesistente o da mettere da parte.

Tra concessionario e concedente vi è una dialettica, per cui il problema non è rappresentato dallo strumento, che implica appunto una dialettica tra concessionario e concedente ed una valutazione.

Io reputo l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria-Lioni, i collegamenti come qualcosa di essenziale al funzionamento delle aree industriali di quella zona e prendo alcuni progetti, che mi vengono dati da un ente, il quale ha già definito un finanziamento e quando ha assunto tale decisione ha fatto riferimento ad un progetto. Poi questo è il problema successivo – all'atto in cui assumo una decisione, lo faccio con riferimento ad un dato progettuale ed ad un finanziamento. Vorrei che sottolineaste la coerenza dell'impostazione! Credo che stiamo cercando di capire a fondo la situazione; non intendo sfuggire a responsabilità, ma cerco anche di guardare la realtà nella sua obiettività.

Ritorno un momento indietro: qual era la coerenza dell'impostazione legislativa? Come nasce l'articolo 5-ter? Esso risponde all'esigenza di non caricare su spese del terremoto opere di intervento già previste! Prendendo il caso di Napoli, considero ora quelle da me fatte per l'acqua: erano, onorevole Becchi, opere finanziate con i fondi del colera e rimaste indeguate. Mi trovai di fronte al problema del completamento delle case per le quali non esisteva l'acqua e la gestione delle fognature. La stessa concessione alla Metedil era una concessione Valenzi sulle opere di infrastrutturazione del centro direzionale, e riguardava il collegamento tra la realizzazione e la gestione del depuratore installato a San Giovanni e quel centro; quel depuratore non riguardava dunque solo le abitazioni, ma risolveva un problema. In ogni caso, tutti gli elementi riguardanti questo punto, essendo stati fatti in termini di integrazione, sono al vaglio del Commissariato.

ADA BECCHI. In quel caso, si trattava dell'integrazione di una concessione del sindaco...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Nel caso Fiorino che lei mi ha ricordato dei due provvedimenti riguardanti Napoli, ho fatto integrazioni di concessioni dei lavori pubblici e della Cassa del Mezzogiorno, non erano integrazioni dei concessionari Valenzi; erano tutte opere già avviate.

Che cosa prevedeva la legislazione? Che accanto al finanziamento della ricostruzione – la legge n. 219 – le altre opere non dovessero essere fatte sui fondi della ricostruzione, ma su quelli delle legislazioni ordinarie. Di qui l'avocazione!

ADA BECCHI. Non è mai stato così!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ho assunto gli atti in questa chiave: che la legge n. 219 dovesse finanziare la ricostruzione del territorio, che funzionali alla ricostruzione fossero alcune infrastrutture fondamentali e che queste dovessero far capo a leggi ed a finanziamenti esterni alla legge n. 219. Questo era il senso dell'avocazione dell'articolo 5-ter! Quando invece su tale articolo si sono caricate opere e si sono fatte finanziarie con i fondi del terremoto, a questo punto si è verificata una dilatazione, perché non vi sono stati più i vincoli delle leggi ordinarie. Tuttavia, siccome si era detto che la realizzazione dei 20 mila alloggi non riguardava lo stanziamento fatto, ma rappresentava un intervento di scopo, – Valenzi lo ripetette continuamente – tutte le opere incluse in quella direzione erano considerate, in fondo, realizzazioni dello scopo a carico della legge n. 219.

Il passaggio risiede nell'utilizzo del 5-ter, per finalità diverse da quelle proprie. Questo è lo spirito: consento di utilizzare i poteri straordinari per realizzare opere già finanziate e già incluse in programmi di altre amministrazioni e lo faccio perché la legge n. 219 non vada oltre i limiti fissati.

ADA BECCHI. Valenzi ha usato il 5-ter una sola volta, per cui, se mai, Fantini ha usato ampiamente quell'articolo.

Le convenzioni non sono cambiate! La convenzione riguardante la strada il cui valore è passato da 12 miliardi – tale era al momento dell'avocazione – a 350 non è cambiata.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Perché la convenzione deve essere cambiata?

ADA BECCHI. Pongo la domanda in maniera diversa: se la convenzione fosse stata ancorata ad un progetto, non avrebbe consentito.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Che cos'è la concessione?

ADA BECCHI. Dipende da come è fatta.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Quelle del 1982 e del 1983 sono imperniate su questo punto: non era possibile, in una condizione di terremoto, che si stipulasse una convenzione legata ad un progetto esecutivo esistente prima del terremoto. Lei per prima avrebbe indicata questa come una condizione impossibile.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor ministro, lei giustamente ha osservato che la concessione è sottoposta ad una dialettica tra concessionario e concedente; credo però che il vizio d'origine sia nel fatto che non si è predeterminata la condizione che consentisse la dialettica. Si tratta di una vera e propria stortura a monte, che può anche aver portato al fossato in cui è caduta la bicicletta, ma la realtà è che non esiste dialettica tra concedente e concessionario, per cui ci troviamo di fronte ad una deformazione del programma.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Se lei passa da una valutazione x ad una y può dire al concessionario che lei non fa più l'opera. Vi invito a non fare riferimento agli strumenti perché altrimenti emerge una valutazione che è indirizzata solo su questi, senza andare al fondo delle questioni poste sul tappeto. Gli stru-

menti consentivano dialettica e controllo. Peraltro, quando si parla di subappalti è prevista la possibilità di annullare i contratti, se questi consentono ribassi particolari; contemporaneamente i prefetti sono stati invitati a trasmettere immediatamente alla procura della Repubblica ogni indicazione. Suggestivo pertanto ai colleghi di leggere la relazione (*Commenti del deputato Giovanni Russo Spena*). All'atto dell'adozione degli strumenti, questi consentivano sia la dialettica sia la possibilità di operare nelle direzioni più rigorose che si potessero immaginare. Penso che questo sia il nodo della questione.

Credo di aver già risposto all'onorevole Vairo mi chiedeva un parere circa l'opportunità di abrogare l'articolo 5-ter. All'onorevole Russo Spena vorrei chiarire che il problema consiste nel fatto che a Napoli ci si è avvalsi dell'articolo 5-ter indipendentemente e con canali e sviluppi totalmente distinti ed autonomi dalle altre zone.

Ritengo di aver risposto, per quanto possibile, ai quesiti del senatore Crutera, così come ho chiarito la questione relativa ai subappalti. Invece, per quanto riguarda la scelta della direzione dei lavori e dei progettisti, ho fatto riferimento a personale che aveva esercitato la propria attività in campo universitario ovvero che aveva già effettuato progetti per le amministrazioni. Dichiaro di non aver mai nominato mai magistrati, visto che mi si accusa di averlo fatto (*Commenti del senatore Achille Cutrera*). Al riguardo ho fatto riferimento ad elenchi forniti da enti e da amministrazioni operanti nel settore.

Non posso rispondere alle domande poste su Balvano e Parmalat perché non ho gli elementi di conoscenza per farlo, dal momento che si tratta di vicende verificatesi successivamente alla mia responsabilità.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a concludere quest'ultima audizione della Commissione; essa in parte serve a chiarire, ma poi non ha più ragion d'essere se talune posizioni rimangono motivatamente distinte e diverse pur nel rispetto

reciproco (*Commenti del deputato Giovanni Russo Spena*).

VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno. Credo di aver risposto anche in maniera precisa all'onorevole D'Ambrosio, mentre per quanto riguarda la questione dei finanziamenti ai comuni, è oggetto di esame con riferimento alla modifica della finanza locale. Mi riservo di accertare il problema posto dall'onorevole Becchi circa l'iscrizione nei comuni.

Infine, in riferimento allo sgombero delle case occupate, solleciterò all'alto commissario Sica la relazione che verrà trasmessa immediatamente all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per aver accettato un dialogo permanente con i colleghi (*Il ministro Scotti e l'avvocato Filippo Capece Minutolo vengono accompagnati fuori dall'aula*).

Sull'ordine dei lavori.

MICHELE D'AMBROSIO. Mi spiace di dover avanzare una proposta che può rendere questa la penultima riunione dedicata ad audizioni. A nome dei commissari del gruppo comunista ritengo però di dover chiedere, per la conclusione definitiva dei lavori e quindi entro il 28 novembre, lo svolgimento di altre due audizioni.

La prima richiesta nasce dall'esigenza di ascoltare nuovamente l'alto commissario Sica, perché riteniamo di dover esprimere assoluta insoddisfazione per la documentazione finora pervenuta, soprattutto con riferimento ad una regione nella quale accadono fatti gravissimi, come testimoniano tutti i giorni gli organi di stampa. Senza questa audizione si creerebbe un vuoto difficilmente spiegabile e, da parte nostra, vi sarebbe una presa d'atto della situazione che il tipo di lavoro compiuto finora rende non necessaria né opportuna.

La seconda richiesta riguarda l'opportunità che questa Commissione concluda i suoi lavori dopo aver ascoltato il ministro

che per quattro anni ha gestito il coordinamento nelle zone terremotate, cioè l'onorevole Salverino De Vito.

PRESIDENTE. Tali proposte verranno esaminate dall'ufficio di presidenza, che ha tempo fino al 28 novembre per poter fissare altre sedute.

Vorrei svolgere una breve considerazione in proposito. Coloro che hanno letto la relazione dell'alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, sanno che le osservazioni dell'onorevole D'Ambrosio hanno una motivazione. Quanto alla possibilità di contestare determinate affermazioni a chi ha redatto quella relazione,...

MICHELE D'AMBROSIO. Non si tratta di contestare.

PRESIDENTE. Sto facendo un'ipotesi. Potremmo far presente che la relazione è stata accompagnata dall'indicazione che erano in via di approfondimento talune questioni e quindi rivolgere un invito in tal senso, perché si tratta di un tema che lo merita.

La relazione che abbiamo ricevuto, infatti, afferma che non vi è dubbio alcuno che sussista la situazione negativa descritta. Quanto il male sia profondo occorre dimostrarlo, ma non è certo questa Commissione ad avere tale potere: per cui, temo che il dialogo possa non dare risultati soddisfacenti.

Comunque, se l'ufficio di presidenza deciderà in tal senso, vi è il tempo per poter accogliere le proposte avanzate.

GAETANO VAIRO. Per quanto riguarda l'audizione del prefetto Sica, la richiesta mi sembra fondata.

MICHELE D'AMBROSIO. Vorrei avanzare una proposta in via subordinata.

PRESIDENTE. Potremmo decidere fin d'ora di dedicare ad audizioni la seduta di martedì 27. Mi sono permesso di fare

qualche sottolineatura perché non vorrei dare la sensazione che procediamo all'audizione di un alto funzionario quasi per contestargli taluni fatti. Parrebbe più logico dire che, poiché sono stati annunciati approfondimenti, ne vorremmo tenere conto per la relazione conclusiva.

ADA BECCHI. Nel corso della sua audizione, il prefetto Sica ha usato una frase che non mi è piaciuta. Se non ricordo male egli ha detto che, se qualcuno fosse andato a trovarlo, avrebbe raccontato più di quanto fosse contenuto nella nota.

L'ufficio di presidenza ha valutato questa possibilità? Qualora decidessimo di svolgere subito l'audizione - io sono favorevole alla proposta D'Ambrosio - si darebbe una risposta a quell'esortazione, che io ho trovato abbastanza incongrua.

MICHELE D'AMBROSIO. Poiché ritengo che la mia proposta non contenga forzature di alcun tipo, insisto sull'opportunità di un confronto con l'alto commissario; naturalmente, data la delicatezza della materia, questo si potrà svolgere a porte chiuse. Nel caso in cui questa audizione si rilevasse non praticabile, per indisponibilità dell'interlocutore, si dovrebbe almeno deliberare di inviare all'alto commissario un elenco dettagliato e completo di tutte le imprese che hanno lavorato nelle zone del terremoto; l'alto commissario, dopo averlo esaminato, ci potrebbe rendere noti eventuali elementi allarmanti. Non siamo la Commissione antimafia, ma sarebbe grave se non ci potessimo rendere conto di avere per le mani vicende di un certo tipo.

PRESIDENTE. Possiamo chiedere all'alto commissario di riferire alla Commissione altri dati, ovvero di inviarli per iscritto. Eviterei di chiudere l'attività di indagine con una seduta non pubblica.

Se l'alto commissario dovesse rispondere che si tratta di questioni riservate, chiederemo di avere ulteriori dati perché ritengo che una parte di lavoro dovrà

essere compiuto da parte dell'alto commissario con riferimento al documento finale.

Ripeto, una parte di lavoro sarà successiva. Pertanto avanderò la richiesta in questione.

A tal fine si potrebbe fissare l'audizione per l'ex ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore Salverino De Vito per la giornata di martedì prossimo, con inizio alle ore 11.

L'audizione dell'alto commissario Sica potrebbe essere invece fissata per mercoledì 28 novembre.

Mi riservo di confermare date e orari, compatibilmente con lo svolgimento delle riunioni già convocate.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 3 dicembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO